

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA**



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 23 febbraio 2011

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

Avvertenze: Ai sensi della L.R. 20-12-2000, n. 39, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in cinque parti: nella PRIMA parte sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalità rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti, i decreti del Presidente della Giunta - integralmente o in sunto -, nonché le disposizioni, gli atti e i comunicati emanati dagli organi regionali; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione nonché gli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale ed i dispositivi di sentenze e ordinanze della Corte che riguardino leggi della Regione; (le parti I-II sono pubblicate in un unico fascicolo); nella TERZA parte sono pubblicati gli annunci e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione e quelli liberamente richiesti dagli interessati, nonché gli avvisi di gara degli appalti di cui alla legge 11-2-1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. 20-5-1986, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; QUARTA parte sospesa pubblicazione; nella QUINTA parte sono pubblicati gli oggetti delle proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di indirizzo e programmazione, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione (L.R. 21-3-1997, n. 7).

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO SONO RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 15 febbraio 2011, n. 2.

Disciplina dell'attività di pesca professionale e sportiva nelle acque interne Pag. 524

Sezione II

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 14.

Agenzia Umbria Sanità - Conferma del Direttore e nomina del Comitato di Direzione Pag. 536

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2011, n. 15.

Ulteriori disposizioni relative alla struttura di supporto al Presidente della Giunta regionale di cui alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 Pag. 536

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2011, n. 35.

Approvazione verbale del Comitato regionale medici pediatri di libera scelta del 21 dicembre 2010 Pag. 538

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2011, n. 36.

Correzione errore materiale nella D.G.R. 1934 del 20 dicembre 2010 relativa all'approvazione della graduatoria dei progetti dell' "Avviso pubblico per l'attuazione di un piano straordinario di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro" di cui alla D.D. 2621/2010 e successive modifiche Pag. 542

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 gennaio 2011, n. 39.

Legge regionale n. 23/2003 - P.T. 2004/06 - POA 2006
Concorso di progettazione per interventi sperimentali di
bioarchitettura nei comuni di Perugia e Terni. - Assegna-
zione incarico ai vincitori Pag. 542

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 gennaio 2011, n. 40.

Legge regionale n. 23/2003 - Piano triennale 2004/06 -
Programma Operativo Annuale 2006 - Proroga del termi-
ne per l'ultimazione dei lavori dell'intervento in Orvieto,
località Ciconia Pag. 544

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 gennaio 2011, n. 43.

Rivalutazione monetaria del prezzo base di vendita dei
lotti per insediamenti produttivi, siti nell'area industriale
di proprietà regionale, in loc. Pantalla nel comune di
Todi Pag. 545

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 gennaio 2011, n. 44.

Acquisizione al demanio della Regione Umbria dei beni
immobili interessati alla realizzazione dei lavori di abo-
lizione dei passaggi livello siti in loc. Villa Pitignano e
Ponte Felcino nel comune di Perugia Pag. 546

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
- SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 10 gennaio 2011, n. 19.

Riconoscimento corsi di formazione per venditori, ac-
quirenti e utilizzatori di prodotti fitosanitari. Comunità
Montana dei Monti Martani, Serano e Subasio. N. 1 -
2011 Pag. 548

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E
INFRASTRUTTURE - SERVIZIO VALUTAZIONI AM-
BIENTALI: VIA, VAS E SVILUPPO SOSTENIBILE -
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 gennaio 2011,
n. 284.

D.Lgs. 152/2006, L.R. 12/2010, e s.m.i., D.G.R. n. 806/
2008 - Procedura di Verifica di assoggettabilità: "Incre-
mento dei quantitativi massimi autorizzati presso l'attivi-
tà di recupero di rifiuti non pericolosi", sita in loc. Pian
del Prete - Collazzone (PG). Soggetto proponente: Alfio
Morelli in qualità di legale rappresentante della società
GMP S.p.A. con sede legale nel comune di Marsciano,
Provincia di Perugia Pag. 548

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
- SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTEN-
ZIALE, PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI
COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMI-
NAZIONE DIRIGENZIALE 28 gennaio 2011, n. 419.

L.R. 22/2004. Centro socio-culturale I Pini di Toano -
Terni - Iscrizione al Registro regionale delle associazioni
di promozione sociale Pag. 550

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
- SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTEN-
ZIALE, PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI
COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMI-
NAZIONE DIRIGENZIALE 28 gennaio 2011, n. 420.

L.R. 22/2004. Associazione Coordinamento socio-cultu-
rale del Comune di Perugia. Perugia - Iscrizione al Re-
gistro regionale delle associazioni di promozione sociale
Pag. 550

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
- SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTEN-
ZIALE, PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI
COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMI-
NAZIONE DIRIGENZIALE 28 gennaio 2011, n. 421.

L.R. 22/2004. Associazione Oratorio don Leonello. San
Terenziano (PG). Iscrizione al Registro regionale delle
associazioni di promozione sociale Pag. 551

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIA-
LE E SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA - SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE, PRO-
GETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDI-
NATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 1 febbraio 2011, n. 482.

L.R. 22/2004. Associazione culturale Italo Latino Ame-
ricana Acila. Perugia. Iscrizione al Registro regionale delle
associazioni di promozione sociale Pag. 552

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE,
AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI
NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVI-
TÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO
AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI
NATURALISTICI E PAESAGGISTICI - DETERMINA-
ZIONE DIRIGENZIALE 1 febbraio 2011, n. 495.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R.
357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - "Progetto per
la ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato di
civile abitazione con contestuale cambio di destinazione
del piano terra finalizzato alla realizzazione di attività di
ristorazione e parziale variante al PRG loc. S. Donato.
Comune di Passignano sul Trasimeno. Prop. sig.ra Cuc-
colini Viviana Pag. 552

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI - SERVIZIO AFFARI GIURIDICO-LEGISLATIVI E ISTITUZIONALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 febbraio 2011, n. 598.

Revoca D.D. 15 dicembre 2010, n. 10863: "Associazione A.R.I.R.E. - Associazione Radioamatori italiani - Radio Comunicazioni di Emergenza - Sezione di Perugia. Cancellazione dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della L.R. 15/94" . . . Pag. 553

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA, FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI - SERVIZIO TURISMO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 febbraio 2011, n. 811.

"Bando per il finanziamento di interventi volti alla promo-commercializzazione turistica di prodotti tematici e prodotti d'area mediante la realizzazione di progetti integrati collettivi". Precisazioni e modifiche Pag. 554

PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 26 gennaio 2011, n. 29.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 - art. 1 - comma 127 - "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria delle collaborazioni esterne e degli incarichi di consulenza conferiti dal Consiglio regionale nel periodo 1 luglio 2010-31 dicembre 2010 Pag. 557

PROVINCIA DI PERUGIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 18 gennaio 2011, n. 466.

Richiesta di classificazione a strada comunale della strada vicinale di uso pubblico denominata strada vicinale di Sant'Eurosia" situata nel comune di Bevagna Pag. 562

TOTALGAZ ITALIA S.R.L. - ROMA

Comunicazione tariffa gas di petrolio liquefatto (GPL) distribuito a mezzo rete canalizzata sita in Cascia, fraz.ni Maltignano e Collegiacone (PG) Pag. 566

Comunicazione tariffa gas di petrolio liquefatto (GPL) distribuito a mezzo rete canalizzata sita in Cerreto di Spoleto (PG), fraz. Ponte Pag. 566

Comunicazione tariffa gas di petrolio liquefatto (GPL) distribuito a mezzo rete canalizzata sita in Monteleone di Spoleto (PG) Pag. 566

Comunicazione tariffa gas di petrolio liquefatto (GPL) distribuito a mezzo rete canalizzata sita in Norcia (PG), fraz. San Pellegrino Pag. 566

Comunicazione tariffa gas di petrolio liquefatto (GPL) distribuito a mezzo rete canalizzata sita in Polino (TR) Pag. 566

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2011, n. 58 avente ad oggetto: «Regolamento di organizzazione di cui alle ddgr n. 108/2006 e n. 281/2010. Determinazioni.» (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale - Parte I-II n. 5 del 31 gennaio 2011) Pag. 567

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 9 del 23 febbraio 2011.

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Servizio Politiche attive del lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 gennaio 2011, n. 274.

Recepimento D.D. n. 9486 dell'8 novembre 2010 "Entrata in vigore del repertorio degli standard di attestazione di cui all'art. 5 della D.G.R. n. 51 del 18 gennaio 2010".

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 9 del 23 febbraio 2011.

ARUSIA

AGENZIA REGIONALE UMBRA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (Legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35)

SERVIZIO AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI, SISTEMA INFORMATIVO E NORMATIVE COMUNITARIE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 27 gennaio 2011, n. 28.

Programma di azione per le zone vulnerabili (D.G.R. 2052/2005) - Criteri per la gestione informatizzata del Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.). Integrazione dei parametri e nuova modulistica.

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI
DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I**REGOLAMENTI REGIONALI**

REGOLAMENTO REGIONALE 15 febbraio 2011, n. 2.

Disciplina dell'attività di pesca professionale e sportiva nelle acque interne.

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di pesca professionale e sportiva nelle acque interne della Regione ai sensi degli articoli 28 e 38 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura).

Art. 2

(Classificazione delle acque pubbliche)

1. Ai fini della pesca professionale e sportiva sono considerate acque principali ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 15/2008 i seguenti corpi idrici:

- a) lago Trasimeno;
- b) lago di Piediluco fino al ponte per la stazione di Piediluco;
- c) bacino idroelettrico di Alviano, dalla località La Perezetta alla diga;
- d) bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della Pasquarella alla diga.

2. Appartengono alle acque secondarie di categoria A i corsi d'acqua indicati nella tabella 1 allegata al presente regolamento.

3. I rimanenti corsi d'acqua appartengono alle acque secondarie di categoria B.

Art. 3

(Esercizio della pesca professionale nelle acque principali)

1. Ai fini del presente regolamento costituisce esercizio di pesca professionale ogni atto diretto alla cat-

tura e prelievo della fauna ittica, esercitato a fini economici, secondo quanto indicato al comma 8.

2. Gli attrezzi di pesca professionale vanno segnalati e contrassegnati con specifiche targhe in modo tale che possa essere agevolmente riconosciuto il proprietario.

3. Ai fini del comma 2 ad ogni attrezzo o fila di attrezzi va applicata una targa con evidenziato in modo indelebile un codice identificativo, che indichi, con modalità determinate dalle province, il proprietario ed il tipo di attrezzo.

4. Gli attrezzi privi di contrassegno vengono rimossi a cura degli organi preposti alla vigilanza ovvero nel rispetto delle norme vigenti sequestrati e consegnati all'ufficio competente della provincia.

5. Nelle zone destinate a campi di gara, nei giorni festivi e prefestivi, gli attrezzi mobili di larga cattura vanno installati a non meno di centocinquanta metri dalla riva e gli attrezzi fissi di larga cattura vanno installati a non meno di cento metri dalla riva.

6. Per la pesca notturna alla carpa, nelle zone individuate dalle province, è vietato installare e utilizzare attrezzi per la pesca professionale a meno di duecento metri dalla riva.

7. Nel lago di Piediluco, qualora sia ritenuto necessario, la provincia competente può ridurre il limite di cui al comma 6.

8. Gli attrezzi consentiti e le modalità per l'esercizio della pesca professionale ed i divieti di pesca nelle singole acque principali sono indicati nella Tabella 2 allegata al presente regolamento.

9. Il pescatore professionale è tenuto a effettuare una costante gestione e manutenzione degli attrezzi di pesca fissi al fine di evitare la morte del pesce pescato di taglia inferiore a quella minima consentita o in periodo di divieto.

Art. 4

(Esercizio della pesca sportiva)

1. Ai fini del presente regolamento costituisce esercizio di pesca sportiva ogni atto diretto alla cattura e prelievo, ovvero al richiamo a fini di cattura della fauna ittica esercitati senza scopo di lucro, secondo quanto indicato al comma 3.

2. È considerato altresì esercizio di pesca sportiva il soffermarsi in prossimità di acque superficiali, con i mezzi destinati a tale scopo pronti per essere utilizzati, o in attesa o ricerca della fauna ittica per catturarla.

3. Gli attrezzi consentiti per esercitare la pesca sportiva sono indicati nella Tabella 3 allegata al presente regolamento.

Art. 5

(Modalità di pesca sportiva)

1. Nelle acque principali e in quelle secondarie di categoria B a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di tre canne contemporaneamente, con o senza mulinello, ognuna armata con non più di due ami, con l'uso di esche naturali, e non più di cinque ami, con l'uso di esche artificiali.

2. Nelle acque secondarie di categoria A a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di una canna con o senza mulinello armata con un solo amo, con l'uso di esche naturali, e non più di tre ami o una ancorotta, con l'uso di esche artificiali.

3. Nelle acque secondarie di categoria A sono vietati l'uso e la detenzione di uova di salmonidi.

4. Nel tratto del fiume Velino che scorre nella regione Umbria è consentita la pesca con due canne.

5. Ad ogni pescatore è consentito occupare uno spazio complessivo a terra non superiore a quindici metri.

6. Nei casi in cui è previsto il rilascio del pesce, qualora si tratti di esemplari che abbiano ingoiato l'esca, e non sia possibile la slamatura senza arrecare danno al pesce, è fatto obbligo di recidere immediatamente la lenza.

7. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato e per la cattura del gamberetto (*Palaemonetes antennarius*) per i fini di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 6

(Tesserini di pesca sportiva)

1. Ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca sportiva, nei corsi d'acqua indicati dal Servizio regionale competente, la pesca è consentita solo ai titolari di licenza di pesca di cui all'articolo 33 della l.r. 15/2008 muniti di apposito tesserino previsto dall'articolo 35 della l.r. 15/2008, se adottato, rilasciato dalla provincia competente e distribuito dalla provincia stessa o da soggetti da questa delegati secondo le modalità stabilite dal Servizio regionale competente.

2. I minori di 14 anni devono dotarsi di tesserino di pesca gratuito.

3. Nel tesserino per le specie previste, sono registrati immediatamente ed in maniera indelebile:

- a) la specie pescata;
- b) la data di uscita di pesca;
- c) gli esemplari catturati;
- d) il corso d'acqua in cui è effettuata la cattura;
- e) eventuali altre informazioni che vanno annotate alla fine della giornata di pesca;
- f) la lunghezza del pesce pescato.

4. Il tesserino può prevedere un limite massimo di giornate di pesca.

5. Il tesserino è rilasciato previo versamento alla provincia di euro 5,00 (euro cinque) a titolo di contributo per le spese di gestione connesse al tesserino stesso. L'utilizzo dei proventi del tesserino è stabilito dalla provincia, di intesa con le associazioni piscatorie.

6. Il pescatore che abbia esaurito le giornate di pesca previste nel tesserino può richiederne uno nuovo, a titolo gratuito, previa consegna del tesserino completato.

7. In caso di smarrimento o deterioramento del tesserino all'interessato è rilasciato un nuovo tesserino previo versamento dell'importo di euro 5,00 (euro cinque). Il rilascio del nuovo tesserino è subordinato ad una dichiarazione sostitutiva presentata al Servizio competente della provincia, ove risultano indicate le circostanze dello smarrimento, ovvero lo stato del deterioramento del documento da sostituire.

Art. 7

(Orario di pesca sportiva)

1. I possessori di licenza di pesca sportiva, in tutte le acque della regione, possono pescare dall'alba ad un'ora dopo il tramonto. Nelle acque elencate nella Tabella 4 allegata al presente regolamento la pesca all'anguilla, al siluro ed al pesce gatto è consentita

dall'alba fino alle ore ventiquattro, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna.

2. Fermo restando quanto disposto dalla Tabella 5 allegata al presente regolamento, nelle zone e con le modalità individuate dalle province competenti, è consentita la pesca alla carpa senza limiti di orario, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna.

Art. 8

(Divieti)

1. Su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di pesca alle seguenti specie:

- a) gambero di fiume italiano (*Austropotamobius pallipes italicus*);
- b) scazzone (*Cottus gobio*);
- c) lampreda (*Lampetra planeri*);
- d) ghiozzo di ruscello (*Padogobius nigricans*);
- e) spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);
- f) granchio di fiume (*Potamon edule*);
- g) anfibi (tutte le specie).

2. È vietata la reimmissione nei corpi idrici degli individui pescati appartenenti alla specie siluro (*Silurus glanis*).

3. È vietato il trasporto in vivo del siluro (*Silurus glanis*).

4. È vietata la immissione nei corpi idrici del pesce vivo detenuto come esca e non utilizzato.

5. Ai fini della tutela della fauna ittica la pesca è vietata in vasche e canali artificiali a servizio di centraline idroelettriche, molini e impianti industriali individuati e tabellati a cura delle province.

6. La pesca con il sistema della "bottata" o "a scaccio" è vietata.

Art. 9

(Limitazioni all'attività di pesca professionale e sportiva)

1. È consentita la pesca del gamberetto (*Palaemonetes antennarius*) per i soli fini dell'innescio sia per la pesca professionale che sportiva.

2. È consentita la pesca con uso di pescetto vivo o morto esclusivamente appartenente alle specie scardola, rovela e alborella. Nel lago di Piediluco è consentito anche l'uso della specie carassio; nei laghi Trasimeno, Alviano e Corbara e nel fiume Tevere a valle della confluenza con il Nestore, è consentito l'uso delle specie carassio e pseudorasbora.

3. Nel lago di Corbara, nel bacino di Alviano, nel Tevere a valle di Alviano e nel cosiddetto "Tevere morto" che va dalla diga di Corbara fino alla confluenza con il fiume Paglia, nel periodo 15 marzo 30 aprile non è consentita la detenzione e l'uso del pescetto vivo o morto come esca.

4. Le province possono disporre variazioni delle epoche di divieto per determinate specie, in relazione a particolari condizioni climatiche che spostino i periodi di riproduzione, nonché divieti temporanei di pesca su singoli corpi idrici o parti di essi, per eventi eccezionali, in riferimento alla tutela del patrimonio ittico.

Art. 10

(Limitazione all'attività di pesca sportiva)

1. Le epoche dei divieti di pesca, la lunghezza mini-

ma nonché i limiti di cattura giornalieri dei pesci sono indicati nella Tabella 5 allegata al presente regolamento.

2. I limiti di cattura giornalieri valgono per la pesca nelle acque secondarie e, per i possessori di licenza di tipo sportiva, anche nelle acque principali.

3. Le specie ittiche pescate sotto la misura minima di prelievo indicata nella Tabella 5 e le specie pescate in periodo di divieto vanno rilasciate immediatamente, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

4. La detenzione del pesce sotto misura e in epoca di divieto è consentita solo durante le manifestazioni, gare e prove autorizzate di pesca agonistica.

5. Nelle acque secondarie di categoria A, al raggiungimento dei limiti di detenzione previsti dalla Tabella 5, è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca, oppure la pesca può proseguire solo con tecniche che prevedono l'uso di esche artificiali, con amo singolo privo di ardiglione e il conseguente rilascio immediato del pesce catturato.

Art. 11

(Modalità di misura)

1. La misura del pesce si effettua considerando l'intervallo compreso tra l'estremità del muso a bocca chiusa e l'estremità della pinna caudale.

2. La misura della maglia si effettua a reti bagnate dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

Art. 12

(Disciplina della pesca a pagamento nei laghetti, cave e specchi d'acqua)

1. Per l'esercizio della pesca sportiva a pagamento nei laghetti situati all'interno di proprietà privata, l'interessato presenta domanda di autorizzazione alla provincia competente dichiarando le generalità del titolare, la località in cui è ubicato lo specchio d'acqua e la superficie dello specchio d'acqua. Alla domanda allega:

a) la planimetria in scala 1:25.000 e la stampa catastale in scala 1:2.000, con l'indicazione delle particelle e dello specchio d'acqua;

b) la concessione di derivazione idrica, se prevista;

c) le specie che si intendono immettere o allevare;

d) l'idoneità delle acque all'uso richiesto, sotto l'aspetto igienico sanitario, con riferimento ai parametri e rispettivi valori di cui alla Tabella 6 allegata al presente regolamento.

2. In sede di rilascio della autorizzazione la provincia ne dà comunicazione all'ASL competente.

Art. 13

(Modalità di pesca agonistica)

1. Nei campi di gara di cui all'articolo 36 della l.r. 15/2008, durante le manifestazioni, gare e prove di pesca agonistica autorizzate, non valgono le disposizioni concernenti i periodi di pesca, le misure ed il numero di esemplari catturabili.

2. Durante le manifestazioni, gare e prove di pesca agonistica autorizzate è fatto obbligo di tenere in vita il pesce pescato, detenendolo in cestini mantenuti aperti, con almeno cinque anelli del diametro minimo di ventotto centimetri e di reimmettere il pesce catturato al termine dell'attività piscatoria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 2. L'obbligo non vige nei confronti degli individui appartenenti alle specie trota fario e trota iridea, la cui lunghezza supera il limite minimo di cattura di cui alla tabella A, durante lo svolgimento di gare di pesca agonistica ad essa dedicate.

Art. 14

(Pasture)

1. Ai fini del presente regolamento è considerata pastura qualsiasi sostanza utilizzata ai fini di attirare il pesce, comprese le esche.

2. È vietato usare come esca il sangue, le uova di pesce o loro imitazioni.

3. È vietata ogni forma di pasturazione col sangue o con interiora di animali.

4. Nelle acque secondarie di categoria B il pescatore sportivo può detenere ed usare, sul luogo di pesca, per ogni giornata di pesca non più di cinque chilogrammi di pastura asciutta, comprese le esche. Tale limite non vige durante le manifestazioni, gare e prove di pesca agonistica nazionali ed internazionali autorizzate.

5. Nelle zone istituite dalle Province per il *carp fishing* il limite giornaliero di pastura che ogni pescatore sportivo può detenere ed usare è fissato in dieci chilogrammi.

6. È vietato il rilascio nei corpi idrici delle pasture non utilizzate.

Art. 15

(Pesca con apparecchi elettrici)

1. La provincia può effettuare o autorizzare la cattura anche di specie ittiche per motivi scientifici con apparecchi elettrici, al fine di ripopolamento, per la riproduzione artificiale o per il contenimento di specie alloctone. Nell'atto di autorizzazione vengono indicate la durata della stessa nonché le cautele da osservare per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ittiofauna.

Art. 16

(Modifiche al r.r. 3/2009)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del regolamento regionale 1 aprile 2009, n. 3 (Disciplina per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative acquatiche), è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici, nei corsi d'acqua demaniali, ad eccezione del fiume Velino e del fiume Tevere nel tratto da Valle Montanara in Comune di Narni a Rio San Vittore in Comune di Otricoli, non è consentito il transito con mezzi a motore."

Art. 17

(Sanzioni)

1. Per le violazioni delle prescrizioni e divieti del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 della l.r. 15/2008.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2011.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 15 febbraio 2011

MARINI

Tabella 1

Elenco delle acque secondarie di categoria A

Provincia di Perugia	<p>Fiume Nera e affluenti e sub affluenti relativi, torrente Tescio: dalle sorgenti fino a località Ponte Grande (Assisi), torrente la Pesca, fiume Menotre, rio Vaccara, fosso Rumore, fosso Sciola, rio Fergia, torrente Vertola, fiume Chiascio: dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Rasina, fiume Topino: dalle sorgenti fino al fosso della Ghianda, rio di Capodacqua, fiume Citunno e derivazioni: dalla sorgente fino alla località Casco dell'Acqua di Foligno, torrente Caldognola, torrente Sentino, fosso Vetorno, torrente Fersinone, fosso Campodonico, torrente Aggia: dalle sorgenti a Marcignano, torrente Assino: dalle sorgenti fino a Camporeggiano, torrente Vaschi, torrente Regnano, torrente Lama, torrente Carpina dalle sorgenti fino al ponte in località vocabolo Gamba, torrente Passano, torrente Minima.</p>
Provincia di Terni	<p>Fiume Nera ed affluenti e sub affluenti relativi: dal confine con la provincia di Perugia (ponte Santiago) alla confluenza con il torrente Serra, canale la Ferriera (o canale Staino)</p> <p>Fiume Velino ed affluenti relativi: tutto il tratto che scorre in provincia di Terni, con esclusione del canale che mette in comunicazione le acque del lago Piediluco con quelle del fiume Velino, limitatamente al tratto che va dal Lago fino al Ponte sulla strada principale della Stazione di Piediluco;</p> <p>Torrente Chiani ed affluenti relativi: dallo sbarramento sito in località Morrano fino alla confluenza con il torrente Paglia;</p> <p>Torrente Fersinone ed affluenti relativi: dalle sorgenti fino al ponte sulla strada provinciale San Vito-Migliano.</p>

Tabella 2

ELENCO DEGLI ATTREZZI CONSENTITI E DELLE MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE NELLE ACQUE PRINCIPALI.

a. Lago Trasimeno	
Dal 15 aprile al 15 settembre di ogni anno nelle zone antistanti spiagge pubbliche, campeggi e darsene, gli attrezzi per la pesca professionale devono essere installati ad una distanza non inferiore a centocinquanta metri dalla battigia.	
1) <i>Altana:</i>	per l'altana la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 22; l'altezza massima consentita è di metri 1,50.
2) <i>Altana per carpe:</i>	la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 70; l'altezza massima consentita della rete è di metri 4.
3) <i>Altanella da latterino:</i>	la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 7; l'altezza massima consentita della rete è di metri 1,80.
4) <i>Retino da gamberetti:</i>	la lunghezza massima consentita del diametro o lato maggiore è di cm. 80; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 5.
5) <i>Tofone con ali da latterino:</i>	l'uso di questo attrezzo con le caratteristiche di seguito specificate è consentito dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno. La misura consentita del lato delle maglie delle ali e della guida è rispettivamente di mm.12 e mm.18; la lunghezza massima consentita delle ali è di metri 5; la misura minima consentita delle maglie della sacca è di mm. 5; la lunghezza massima consentita della guida è di metri 25; l'altezza massima consentita dell'attrezzo è di metri 4 comprese la guida, le ali e la falda o cappello. Per ciascun tofone è consentito un numero massimo di 5 inganni.
6) <i>Tofone con ali:</i>	Questi attrezzi possono essere installati in file disposte ad una distanza di almeno metri 20 l'una dall'altra con interruzioni di almeno metri 15 ogni 5 tofoni, per lasciare il passaggio per le imbarcazioni. È fatto obbligo segnalare il passaggio tra 2 tofi mediante apposizione di bandierine bianche sui due pali terminali. I pali di sostegno dei tofi e delle relative guide devono essere in legno e sporgere dalla superficie dell'acqua almeno metri 1,20. la misura minima consentita del lato delle maglie delle ali e della guida è di mm. 18; la lunghezza massima consentita del lato delle ali è di metri 5; la misura minima consentita del lato delle maglie della sacca è di mm. 8; la lunghezza massima consentita della guida è di metri 25; l'altezza massima consentita dell'attrezzo è di metri 4, compresa la guida e le ali. Per ciascun tofone sono consentiti un numero massimo di 5 inganni. Questi attrezzi possono essere installati in file disposte ad una distanza di metri 100 l'una dall'altra con interruzioni di almeno metri 15 ogni 5 tofoni, per lasciare il passaggio per le imbarcazioni. È fatto obbligo segnalare tale passaggio mediante apposizione di bandierine bianche sui due pali terminali. I pali di sostegno dei tofoni e delle relative guide devono essere in legno e sporgere dalla superficie dell'acqua almeno metri 1,20. la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 5.
7) <i>Giacchio o sparviero:</i>	la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 5.
8) <i>Bertovello:</i>	senza ali e con uno o più inganni; l'apertura massima consentita della rete è di cm. 80; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 18.
9) <i>Bilancella:</i>	la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 10.
10) <i>Palamite o fila</i>	
11) <i>Nassa per gambero rosso (Procambarus clarkii)</i>	la misura minima consentita del lato delle maglie degli inganni è di mm. 10.
b. Lago di Piediluco	
1) <i>Arte grossa</i>	la lunghezza massima consentita della rete è di metri 80; l'altezza massima consentita della rete è di metri 12; la misura minima consentita del lato delle maglie del sacco è di mm. 10, delle maglie delle ali è di mm. 40, delle maglie all'imbocco delle ali è di mm. 20. Nelle acque del lago può essere usata una sola Arte grossa.
2) <i>Rete verticale chiara: (detta anche retella da posta o altana):</i>	la lunghezza massima consentita della rete è di metri 200; l'altezza massima di metri 8; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 24. La lunghezza complessiva di tali attrezzi contemporaneamente installati nelle acque del lago non può essere superiore a metri 1.600.
3) <i>Martavellone o Cucullo:</i>	l'apertura massima consentita della bocca è di metri 2; la lunghezza massima consentita della mezzarina o longarina è di metri 50, la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 20; la lunghezza massima consentita delle ali è di metri 20, la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 30; la misura minima consentita delle maglie del sacco è di mm. 13. L'altezza massima consentita della rete è di metri 12. L'uso di detto attrezzo è consentito su tutta la superficie del lago, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre di ogni anno. Il numero massimo di martavelloni o cuculli che può essere installato nelle acque del lago è di numero 6 unita'.

4) <i>Tramaglio o Tremaglio:</i>	la lunghezza massima consentita della rete è di metri 30 e l'altezza di metri 2; la misura minima consentita del lato delle maglie della rete interna è di mm. 18. Nelle acque del lago il numero massimo consentito di tramagli è di 10 unità'.
5) <i>Bertovello o Bertavello:</i>	l'apertura massima consentita della bocca è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15. L'attrezzo può essere munito di ali la cui lunghezza e altezza massima consentita è rispettivamente di metri 8 e di metri 6, le cui maglie abbiano il lato non inferiore a mm. 20. Nelle acque del lago il numero massimo consentito di bertovelli è di 20 unità.
6) <i>Palamite o fila:</i>	il numero massimo di ami consentiti per ciascuna palamite è di n. 100. Il numero massimo di Palamiti che può essere installato nelle acque del lago è di n. 2 unità'.
7) <i>Bilancella:</i>	la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 10.
Dallo sbocco del canale Medio-Nera fino all'altezza delle tribune del Centro nautico (sponda sottostante il paese) è vietato esercitare la pesca professionale ad una distanza inferiore a metri 50 dalla riva nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno. È vietato esercitare la pesca professionale nel canale che immette in comunicazione le acque del Lago di Piediluco con quelle del fiume Velino. È vietato esercitare la pesca professionale allo sbocco del Canale Medio Nera per metri 200.	
La Provincia competente, ai soli fini della pesca all'anguilla, può prevedere una deroga a quanto disposto dal comma precedente.	
c. Bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della Pasquarella alla diga.	
1) <i>Rete verticale chiara (delta anche retella da posta o altana):</i>	la lunghezza massima consentita della rete è di metri 200 e l'altezza di metri 6; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 30. L'uso di questa rete è vietato ad una distanza inferiore a metri 70 dalla riva. La lunghezza complessiva di tali attrezzi contemporaneamente installati nelle acque del lago non può essere superiore a metri 1800.
2) <i>Martavellone o Cucullo:</i>	l'apertura massima consentita della bocca è di metri 1,50; la lunghezza massima consentita della mezzarina o longarina è di metri 50, la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15; la lunghezza massima consentita delle ali è di metri 8 la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15; la misura minima consentita delle maglie del sacco è di mm. 13, l'altezza massima consentita della rete è di metri 5. Nel bacino idroelettrico di Corbara è consentita l'installazione di non più di 15 martavelloni o cuculli per la cattura dell'anguilla, del pesce gatto e del siluro nel periodo intercorrente dal 1° settembre al 31 dicembre, e dal 1° gennaio al 30 marzo per la cattura soltanto del pesce gatto e del siluro. Dal fosso della Pasquarella fino al Fosso della Barca, è consentita l'installazione di non più di n. 8 martavelloni o cuculli nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre esclusivamente per la cattura dell'anguilla, del pesce gatto e del siluro e, dal 1° gennaio ed il 30 marzo, esclusivamente per la cattura del pesce gatto e del siluro.
3) <i>Bilancella:</i>	la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 10.
4) <i>Palamite o fila:</i>	il numero massimo consentito di ami per ciascuna palamite è di n. 100. Il numero massimo di palamiti che può essere installato nelle acque del bacino idroelettrico di Corbara è di n. 2 unità'.
d. Bacino idroelettrico di Alviano	
1. <i>Altana:</i>	la lunghezza massima consentita della rete è di metri 150 e l'altezza massima è di metri 2,00; la misura minima consentita delle maglie è di mm. 30. L'uso dell'altana è vietato ad una distanza inferiore a metri 30 dalla riva. La lunghezza complessiva di tali attrezzi contemporaneamente installati nelle acque del bacino idroelettrico di Alviano non può superare i metri 1000.
2. <i>Martavellone o Cucullo:</i>	l'apertura massima della bocca è di metri 1,50; la lunghezza massima della mezzarina o longarina è di metri 50, la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15; la lunghezza massima consentita delle ali è di metri 8 la cui misura minima consentita del lato della rete è di mm. 15; la misura minima consentita delle maglie del sacco è di mm. 13; l'altezza massima consentita della rete è di metri 2. Nelle acque del bacino idroelettrico di Alviano è consentita l'installazione di non più di n. 15 martavelloni o cuculli per la cattura dell'anguilla, del pesce gatto e del siluro nei periodi intercorrenti dal 1° settembre al 31 dicembre, e dal 1° gennaio al 31 maggio per la cattura soltanto del pesce gatto e del siluro.
3. <i>Bertovello o Bertavello:</i>	l'apertura massima consentita della bocca è di cm. 80; la lunghezza minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15. La lunghezza massima consentita dell'attrezzo è di metri 1,50.
4. <i>Bilancella:</i>	la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 10.
5. <i>Palamite:</i>	il numero massimo consentito di ami per ciascuna palamite è di n. 40. Il numero massimo di palamiti che può essere installato nelle acque del bacino idroelettrico di Alviano è di numero 2 unità'.

Tabella 3

ELENCO DEGLI ATTREZZI CONSENTITI PER ESERCITARE LA PESCA SPORTIVA

Acque principali e acque secondarie di categoria B

1) Canna con o senza mulinello

2) Tirlindana

Acque secondarie di categoria A

1) Canna con o senza mulinello

2) Tirlindana

l'uso della tirlindana è consentito esclusivamente nel tratto del fiume Velino che scorre nella regione Umbria.

Tabella 4

Elenco delle acque in cui è consentita la pesca notturna dell'anguilla, del pesce gatto e del siluro ai possessori di licenza di pesca sportiva.

a) Provincia di Perugia

Tutte le acque principali e secondarie di categoria B.

b) Provincia di Terni

Tutte le acque principali e secondarie di categoria B e fiume Velino dalla diga al ponte della ferrovia.

Tabella 5

EPOCHES DI DIVIETO DI PESCA E LIMITI DI MISURA E DI CATTURA DEI PESCI			
Specie	Epoche di divieto di pesca	Lunghezza minima pesci	Limiti cattura giornalieri per i possessori di licenza di pesca sportiva
Anguilla	F. Tevere: dal 1 ottobre al 28 febbraio Lago Trasimeno, lago di Piediluco, lago di Alviano e lago di Corbara: dal 1° febbraio al 30 aprile	cm. 40	n. 5
Barbo	dal 1 maggio al 30 giugno	cm. 25	n. 10
Carpa	dal 1° al 31 maggio	cm. 40	n. 3
Coregone	da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio	cm. 30	n. 6
Cavedano	dal 1 maggio al 30 giugno	cm. 25	n. 10
Latterino	dal 1° aprile al 30 settembre		
Luccio	dal 1° gennaio al 15 marzo	cm. 60	n. 1
Persico reale	dal 15 marzo al 15 aprile	cm. 16	n. 20
Persico reale nel lago di Piediluco	dal 15 marzo al 30 aprile	cm. 16	n. 20
Sandra o lucioperca	dal 15 marzo al 30 aprile		n. 15
Persico trota	dal 15 aprile al 15 maggio	cm. 20	n. 10
Tinca	dal 15 maggio al 15 giugno	cm. 25	n. 10
Trota fario	da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio: durante tale periodo, nelle acque secondarie di categoria A è vietata la pesca a tutte le specie. Fino al 31 marzo la pesca è consentita solo da riva e senza entrare in acqua.	cm. 22	n. 5

Tabella 6		
VALORI LIMITE DI QUALITA' DELLE ACQUE PER L'ATTIVITA' DI PESCA NEI LAGHETTI, CAVE E SPECCHI D'ACQUA		
	Valore minimo	Valore massimo
Ossigeno disciolto (mg/l)	≥ 5	
pH	6	9
Ammoniaca totale (mg/l N)		0,78
Nitriti (mg/l N)		0,54
Fosforo totale (mg/l P)		1
Coliformi totali /100ml		1.000
Coliformi fecali /100ml		300
Streptococchi fecali /100ml		300

Nel referto di esame batteriologico dovrà essere indicato il parere circa l'idoneità delle acque sotto l'aspetto igienico-sanitario.

Regolamento regionale:

— adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore Cecchini, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 10 gennaio 2011, deliberazione n. 9;

— trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 14 gennaio 2011, per il successivo iter;

— assegnato alle Commissioni consiliari permanenti II "Attività economiche e governo del territorio" e III "Sanità e servizi sociali", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 17 gennaio 2011;

— esaminato dalla II e III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 3 febbraio 2011, che hanno espresso sullo stesso parere favorevole, con osservazioni;

— approvato in via definitiva dalla Giunta regionale nella seduta del 7 febbraio 2011, con deliberazione n. 121, con le modifiche apportate al testo in conformità alle osservazioni della II e III Commissione consiliare permanente.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse Umbria, federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali, Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale - in collaborazione con il Servizio Caccia e pesca, ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 1:

— La legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15, recante "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 ottobre 2008, n. 48), è modificata ed integrata con leggi regionali 10 ottobre 2009, n. 25 (in B.U.R. 16 dicembre 2009, n. 56), 25 novembre 2010, n. 23 (in S.S. al B.U.R. 26 novembre 2010, n. 56).

Il testo degli artt. 28 e 38 è il seguente:

«Art. 28

Attività di pesca professionale.

1. La Regione promuove la partecipazione alla gestione ittica delle associazioni nel settore della pesca professionale.

2. L'esercizio della pesca professionale è esercitato esclusivamente da operatori ittici in possesso della licenza rilasciata dalla Provincia competente.

3. Le Province possono limitare l'esercizio della pesca professionale riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggono la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.

4. A far data dal 1° gennaio 2009 l'importo della tassa annuale regionale per il rilascio della licenza di pesca professionale è determinato in euro 32,00.

5. La Regione adotta norme regolamentari per la disciplina della pesca professionale.

6. Il regolamento prevede in particolare:

a) l'indicazione degli attrezzi, le modalità e i tempi di pesca consentiti;

b) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi prelevabili;

c) la lunghezza minima delle specie prelevabili e commerciabili.

7. Ai fini di una migliore tutela e di un più razionale sfruttamento del patrimonio ittico, l'esercizio della pesca professionale può essere riservato mediante concessioni a favore di pescatori associati in cooperative o consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei Comuni rivieraschi. La concessione individua l'estensione della riserva e ha durata non superiore a dieci anni.

8. Nelle acque in concessione è comunque salvo il diritto all'esercizio della pesca sportiva senza oneri aggiuntivi per il pescatore sportivo.

Art. 38

Regolamento di pesca sportiva.

1. La Regione adotta norme regolamentari per la pesca sportiva.

2. Il regolamento prevede in particolare:

a) l'individuazione dei corpi idrici appartenenti alle acque principali ed a quelle secondarie di categoria A e B;

b) l'indicazione degli attrezzi, modalità e tempi di pesca consentiti;

c) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi catturabili;

d) la lunghezza minima delle specie detenibili e commerciabili;

e) le prescrizioni generali di comportamento nell'esercizio della pesca e le modalità d'uso dei tesserini di pesca di cui all'articolo 35;

f) le caratteristiche del tesserino di pesca di cui all'articolo 35 e modalità per il suo rilascio;

g) le modalità di svolgimento delle manifestazioni e delle gare di pesca di cui all'articolo 36;

h) le modalità di svolgimento della pesca nei laghetti di pesca di cui all'articolo 37.»

Nota all'art. 2, comma 1:

— Il testo dell'art. 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 13

Classificazione delle acque.

1. Ai fini della presente legge le acque della regione sono classificate in principali e secondarie.

2. Sono classificate principali le acque che per la loro portata e vastità, condizioni biofisiche e biologiche, consentono la pesca professionale.

3. Le restanti acque sono classificate secondarie.

4. Ai fini gestionali i corsi d'acqua sono classificati in acque secondarie di categoria A e B.

5. Le acque secondarie di categoria A comprendono i corsi d'acqua attribuiti dal dirigente del Servizio regionale competente alla zona superiore della trota ed alla zona inferiore della trota nonché i corsi d'acqua che le Province intendono gestire con gli stessi principi.

6. I rimanenti corsi d'acqua sono classificati acque secondarie di categoria B.

7. L'assegnazione dei corpi idrici alle acque principali o secondarie e l'indicazione degli attrezzi e dei sistemi di pesca sportiva in esse consentiti sono stabilite nel regolamento di pesca di cui all'articolo 38.»

Nota all'art. 6, comma 1:

— Il testo degli artt. 33 e 35 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 33

Licenza di pesca sportiva.

1. Le licenze di pesca sportiva di cui all'articolo 32 sono personali e sono costituite dalla ricevuta di versamento della tassa regionale. La ricevuta di versamento contiene i dati anagrafici del pescatore, il suo codice fiscale e la causale del

versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente ad un documento di identità valido.

2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre a coloro che sono esenti ai sensi della normativa vigente:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici o di ripopolamento anche in deroga ai divieti vigenti;

c) i minori di quattordici anni.

Art. 35

Tesserino di pesca.

1. La Giunta regionale, sentite le Province, ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca, può prescrivere l'utilizzo di un tesserino per la pesca in determinati settori o zone ittiche in cui vanno registrati obbligatoriamente i capi pescati.

2. La Provincia competente rilascia il tesserino previo versamento a titolo di un contributo per le spese connesse al rilascio e alla gestione del tesserino stesso. Parte dei proventi derivanti dal rilascio del tesserino è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione ittica.

3. Il tesserino di pesca è strettamente personale, non cedibile, ha durata annuale e va riconsegnato alla Provincia competente entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per il rilascio, l'utilizzo e il rinnovo del tesserino.»

Nota all'art. 13, comma 1:

— Il testo dell'art. 36 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 36

Campi di gara.

1. Le manifestazioni e le gare di pesca possono svolgersi esclusivamente:

a) nei campi di gara istituiti dalla Provincia competente per territorio in tratti di corsi d'acqua assegnati alla zona del barbo o alla zona della carpa e della tinca, nonché nei laghi;

b) nei laghetti di pesca di cui all'articolo 37.

2. Eventuali deroghe al comma 1, lettera a) possono essere concesse dalle Province in casi eccezionali ed opportunamente motivati nel programma triennale di cui all'articolo 9.

3. Lo svolgimento di gare o manifestazioni nei campi di cui al comma 1 è autorizzato dalla Provincia competente per territorio, previa istanza fatta pervenire almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

4. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati durante le gare, nonché della pulizia e del ripristino del sito e delle loro immediate adiacenze.

5. È vietata la reimmissione nel corso d'acqua ove si svolge la gara di pesca delle trote prelevate durante la gara di pesca di salmonidi nonché degli esemplari appartenenti alle specie alloctone indicate dalla Giunta regionale.

6. Coloro che non sono iscritti alla gara o manifestazione non possono esercitare la pesca da un'ora dopo il tramonto del giorno precedente lo svolgimento della gara o manifestazione sino al termine delle stesse; nei casi di immissione di materiale ittico destinato alla gara, il divieto parte dal momento dell'immissione che deve comunque avvenire entro quarantotto ore dall'inizio della gara o manifestazione.

7. Le Province possono autorizzare saltuariamente e comunque in maniera non continuativa, su richiesta delle associazioni piscatorie, lo svolgimento di allenamenti ed addestramenti all'esercizio della pesca sportiva.

8. Le norme regolamentari di cui all'articolo 38 disciplinano le modalità di cattura durante lo svolgimento delle gare di cui al comma 1.»

Nota all'art. 16, comma 1:

— Il testo vigente dell'art. 3 del regolamento regionale 1 aprile 2009, n. 3, recante "Disciplina per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative acquatiche" (pubblicato nel *B.U.R.* 3 aprile 2009, n. 15, E.S.), come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 3

Attività consentite.

1. Nei corsi d'acqua demaniali è consentita l'attività di:

- a) rafting;
- b) canoa;
- c) kayak;
- d) hydrospeed;
- e) torrentismo o canyoning.

2. Nei corsi d'acqua ricompresi all'interno dei siti Natura 2000, istituiti ai sensi della normativa vigente, non è consentita la navigazione con mezzi diversi da quelli individuati al comma 1.

3. *Ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici, nei corsi d'acqua demaniali, ad eccezione del fiume Velino e del fiume Tevere nel tratto da Valle Montanara in Comune di Narni a Rio San Vittore in Comune di Otricoli, non è consentito il transito con mezzi a motore.*

4. Il quad ed il river hiking, intesi come attività escursionistica a piedi nell'alveo bagnato del corso d'acqua, non possono essere esercitati.»

Nota all'art. 17:

Il testo degli artt. 46 e 47 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 46

Sanzioni amministrative.

1. La violazione delle prescrizioni recate dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale senza la licenza di cui all'articolo 28;

b) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca professionale con licenza scaduta. La sanzione si applica anche al titolare di licenza che non è in grado di esibire la stessa al momento del controllo da parte degli organi di vigilanza e che comunque non la presenta entro quindici giorni. Il titolare di licenza valida che non è in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il trentesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso;

c) da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca professionale con attrezzi o mezzi non consentiti o in zone protette;

d) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per chi commercia o detiene per vendere pesce vivo o morto non congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto nelle acque principali regionali;

e) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni relativamente all'esercizio della pesca a fini scientifici;

f) da euro 10.000,00 a euro 60.000,00 per chi esercita l'attività di acquacoltura senza le autorizzazioni di cui all'articolo 39;

g) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni di cui all'articolo 39;

h) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi esercita la pesca sportiva senza essere in possesso della relativa licenza ovvero con licenza scaduta, ovvero, pur essendone in possesso, non la presenta agli organi competenti entro dieci giorni;

i) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca sportiva in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata;

l) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca

sportiva con attrezzi, esche o altri mezzi in difformità con le norme vigenti e con le disposizioni provinciali, anche in relazione alla classificazione delle acque; se la violazione è compiuta con attrezzi consentiti per la pesca professionale si applicano le sanzioni previste alla lettera a);

m) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi pesca in acque in cui è previsto l'uso del tesserino di pesca senza esserne in possesso o non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino stesso;

n) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto sotto misura pescato con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

o) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni canna utilizzata oltre al numero consentito;

p) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5;

q) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto, pescato al di sopra del numero consentito con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

r) da euro 100,00 a euro 900,00 per ogni esemplare detenuto vivo o morto, pescato in zone protette o in epoca di divieto con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

s) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per ogni esemplare vivo asportato dai laghetti di pesca;

t) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi immette pesci, anfibi e crostacei nelle acque regionali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 21;

u) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 22 e per chi viola i divieti previsti dall'articolo 15, comma 3, lettera d);

v) da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni in materia di interventi in ambito fluviale di cui all'articolo 23, comma 1;

w) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per chi non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 26, comma 1;

x) [da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi effettua attingimenti idrici senza licenza annuale];

z) da euro 150,00 a euro 900,00 per ogni natante utilizzato in violazione alle disposizioni previste per gli sport fluviali;

aa) da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00 per chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti o uso di

sostanze nocive, fermo restando quanto previsto all'articolo 49;

bb) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5;

cc) da euro 150,00 a euro 900,00 per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera q);

dd) da euro 20,00 ad euro 200,00 per chi non riconsegna il tesserino di pesca di cui all'articolo 35;

ee) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 42, comma 3;

ff) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per ogni altra violazione agli obblighi ed alle disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni provinciali in materia.

2. L'entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalla Provincia competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della somma, nel rispetto della normativa vigente. Tali proventi sono utilizzati per l'esercizio delle funzioni di gestione ittica e per la tutela e il ripristino dell'ecosistema acquatico e rivierasco nonché per interventi di contenimento di specie ittiche infestanti.

Art. 47

Sanzioni amministrative accessorie.

1. Per le violazioni delle prescrizioni della presente legge si applicano, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 46, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato o della produzione ittica per le violazioni di cui all'articolo 45. Qualora il pescato o la produzione ittica sia rappresentato da animali vivi appartenenti alle specie autoctone individuate dalla Giunta regionale va immediatamente reimmesso nel corpo idrico se vivo;

b) la confisca degli attrezzi utilizzati o detenuti per commettere la violazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), c), h), e l);

c) l'obbligo di ripristino a carico del trasgressore, entro un termine prestabilito, delle zone in cui siano stati costruiti opere o impianti di acquacoltura non autorizzati, per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere f) e g);

d) l'esclusione degli aiuti di cui agli articoli 30 e 40 per una annualità per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere c) e g).».

Sezione II

**DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 14.

Agenzia Umbria Sanità - Conferma del Direttore e nomina del Comitato di Direzione.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17, come modificata ed integrata dalla legge regionale 16 maggio 2007, n. 16, "Istituzione della Agenzia per la integrazione delle gestione delle Aziende sanitarie, denominata Agenzia Umbria Sanità";

Visto l'art. 7 della sopracitata l.r. 17/2005, che disciplina l'incarico di Direttore dell'Agenzia Umbria Sanità;

Visto, altresì, l'art. 7-bis della richiamata l.r. 17/2005, che disciplina il Comitato di direzione dell'Agenzia Umbria Sanità;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 31 gennaio 2011, avente ad oggetto "Determinazioni in merito all'incarico di Direttore e sulla composizione del Comitato di Direzione dell'Agenzia Umbria Sanità di cui alla DGR n. 2007 del 30.12.2010";

DECRETA

Art. 1

1. È confermato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17, come modificata ed integrata dalla legge regionale 16 maggio 2007, n. 16, l'incarico di Direttore dell'Agenzia Umbria Sanità, attribuito con d.p.g.r. n. 128 del 30 dicembre 2010, su conforme d.g.r. n. 2007/2010, al dott. Emilio Duca (C.F. DCUMLE59T15G308X), nato a Panicale (PG) il 15/12/1959, Direttore regionale pro tempore della Direzione regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza.

2. Sarà stipulato con il dott. Emilio Duca apposito contratto individuale, contenente gli elementi essenziali dell'incarico.

3. L'incarico di cui al comma 1 è confermato fino al 31 dicembre 2013.

4. Il dott. Emilio Duca decade automaticamente dall'incarico qualora non più in possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dello stesso, di cui all'art. 7 della l.r. 17/2005, e s.m..

Art. 2

1. È nominato, per la stessa durata dell'incarico del Direttore dell'Agenzia Umbria Sanità, il Comitato di direzione della Agenzia stessa, composto da:

— dott. Emilio Duca - (C.F. DCUMLE59T15G308X) nato a Panicale (PG) il 15/12/1959, direttore regionale pro tempore della Direzione regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza;

— dott. Andrea Casciari - (C.F. CSCNDR62E04G478L) nato a Perugia (PG) il 4 maggio 1962, direttore generale f.f. pro tempore della Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 di Città di Castello;

— dott. Giuseppe Legato - (C.F. LGTGPP49C16L063I) nato a Taurianova (RC) il 16/03/1949, residente a Terni (TR), direttore generale pro tempore della Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 di Perugia;

— dott.ssa Maria Gigliola Rosignoli - (C.F. RSGMGG57M41G478B) nata a Perugia (PG) il 01/08/1957, direttore generale pro tempore della Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Foligno;

— dott. Vincenzo Panella - (C.F. PNLVCN56P05A484Q) nato a Atena Lucana (SA) il 05/09/1956, direttore generale pro tempore della Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 di Terni;

— dott. Walter Orlandi - (C.F. RLNWTR55E07E975Z) nato a Marsciano (PG) il 07/05/1955, direttore generale pro tempore della Azienda Ospedaliera di Perugia;

— dott. Gianni Giovannini - (C.F. GVNGNN54P20L117R) nato a Terni (TR) il 20/09/1954, direttore generale pro tempore della Azienda Ospedaliera di Terni.

2. I componenti del Comitato di direzione dell'Agenzia Umbria Sanità sono soggetti a decadenza automatica dall'incarico, qualora non più in possesso dei presupposti e dei requisiti per ricoprire l'incarico stesso, previsti dalla l.r. 17/2005 e s.m..

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, 31 gennaio 2011

MARINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2011, n. 15.

Ulteriori disposizioni relative alla struttura di supporto al Presidente della Giunta regionale di cui alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 26.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 121 e 122 della Costituzione;

Visto il nuovo Statuto della Regione Umbria;

Vista la legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale";

Vista la nota a firma del Presidente dell'Ufficio Centrale Regionale per le elezioni presso la Corte d'Appello di Perugia concernente la proclamazione del Presidente della Giunta regionale, acquisita al prot. regionale n. 62597 del 16 aprile 2010;

Visto l'art. 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26, rubricato "Struttura di supporto al Presidente della Giunta regionale";

Dato atto che alla struttura di supporto del Presidente sono attribuiti compiti connessi all'esercizio delle funzioni di direzione politica del Presidente stesso, senza interferenza con le attività amministrative di competenza delle strutture regionali, come previsto dal citato art. 2, l.r. n. 26/2000 e in analogia con quanto disposto dall'art. 12, comma 1, lettera o), legge 15 marzo 1997, n. 59 per quanto concerne gli uffici posti alle dirette dipendenze dei Ministri;

Richiamato il proprio precedente decreto 21 aprile 2010, n. 42, contenente disposizioni relative alla strut-

tura di supporto al Presidente della Giunta regionale di cui alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 26;

Richiamato l'articolo 2 del citato d.p.g.r. n. 42/2010, ai sensi del quale è fatta riserva di integrare e modificare la composizione della struttura di supporto successivamente alla verifica circa la funzionalità della struttura medesima in relazione ai compiti ed alle funzioni di direzione politica del Presidente della Regione;

Ritenuto opportuno e necessario, in considerazione delle attuali competenze regionali in materia sanitaria e nella prospettiva dell'attuazione della riforma federalista dello Stato, di procedere alla integrazione della suddetta struttura con l'attivazione di un'apposita funzione di supporto e assistenza in materia, da attribuire ad un soggetto in possesso della necessaria competenza, esperienza e professionalità;

DECRETA

Art. 1

Di attivare ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del proprio precedente decreto 21 aprile 2010, n. 42 un contratto di lavoro di diritto privato con l'Ing. Paolo Di Loreto, nato a Nocera Umbra (PG) il 16 agosto 1947, codice fiscale DLRPLA47M16F911S, residente a Spoleto in Via Arco di Druso, n. 3, per le funzioni di supporto e assistenza al Presidente della Giunta regionale in materia di sanità, con particolare riguardo:

— ai rapporti istituzionali con la Commissione Salute, la Conferenza delle Regioni, la Conferenza Stato Regioni, la Conferenza Unificata, le Regioni, i Ministeri e altre istituzioni statali;

— ai rapporti istituzionali con Università, Enti locali, Associazioni e parti sociali in materia di sanità;

— alla programmazione sanitaria strategica, economico-finanziaria con particolare riferimento al federalismo fiscale e ai costi standard;

— alla predisposizione e attuazione di progetti a valenza politico istituzionale in materia di sanità, finalizzati anche alla elaborazione di progetti di legge e atti regolamentari;

— alle relazioni internazionali per lo sviluppo e la realizzazione di progetti riguardanti la salute e i rapporti fra i servizi sanitari;

— a progetti speciali individuati dalla Presidente in relazione ad esigenze di volta in volta emergenti.

Art. 2

Il contratto da stipulare con l'Ing. Paolo Di Loreto ai sensi del precedente articolo 1 decorre dalla data di adozione del presente decreto e ha validità fino al 31 dicembre 2012.

Il contratto di cui trattasi prevede un compenso complessivo annuo lordo omnicomprensivo pari a € 120.000,00.

Art. 3

Dell'esecuzione del presente decreto è incaricata la Direzione regionale Risorsa Umbria, federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, 7 febbraio 2011

MARINI

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 gennaio 2011, n. 35.

Approvazione verbale del Comitato regionale medici pediatri di libera scelta del 21 dicembre 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Catiuscia Marini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare il verbale del Comitato regionale medici pediatri di libera scelta del 21 dicembre 2010, che si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il progetto "Salute infanzia" di cui al verbale del Comitato regionale citato al precedente punto è inserito nel Piano regionale di prevenzione 2010/2012 approvato con D.G.R. 1873 del 20 dicembre 2010;

3) di stabilire che la presente deliberazione deve considerarsi quale atto vincolante di indirizzo e coordinamento per le Aziende UU.SS.LL. della regione dell'Umbria;

4) di trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie Locali della regione dell'Umbria per la sua pratica attuazione;

5) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta della Presidente Marini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Approvazione verbale del Comitato regionale medici pediatri di libera scelta del 21 dicembre 2010.**

Con deliberazione n. 1164 del 9 luglio 2007 la Giunta regionale ha approvato l'accordo decentrato regionale dei medici pediatri di libera scelta che prevede, tra l'altro, nell'*Allegato "A"*, l'attivazione del progetto "Salute infanzia" che *...si fonda sull'utilizzazione del bilancio di salute come momento per realizzare scambi comunicativi efficaci tra pediatra e genitore, attraverso la metodologia del colloquio empatico/comunicativo che si è dimostrata più efficace rispetto ad altri metodi per il trasferimento di conoscenze e l'adozione di comportamenti corretti.*

Tale progetto costituisce uno strumento importante di promozione della salute ed è finalizzato a rafforzare modelli comportamentali e stili di vita appropriati che si devono acquisire fin dai primi anni di vita del bambino e alla prevenzione degli incidenti domestici e degli incidenti stradali.

Il progetto in questione è stato realizzato nel biennio 2008/2009.

Con D.G.R. n. 403/2009 è stata istituita la Commissione regionale di Valutazione del progetto "Salute infanzia" al fine di analizzare i dati raccolti dai pediatri nei due anni di intervento e di valutare l'opportunità di proseguire il progetto sulla base dei risultati raggiunti.

La suddetta Commissione ha valutato positivamente il lavoro svolto nel biennio 2008/2009 per il progetto "Salute infanzia" ed ha prospettato la sua continuazione attraverso l'implementazione del ruolo dei pediatri nella promozione della salute con attività di counseling rispetto ai temi della sicurezza e per favorire l'acquisizione di corrette abitudini alimentari nei bambini e nelle loro famiglie.

Pertanto, nell'ambito dell'avvio della trattativa regionale decentrata per la medicina pediatrica, è stata affrontata la tematica relativa alla prosecuzione del progetto "Salute infanzia" nell'anno 2010 e al suo sviluppo a partire dal gennaio 2011.

A seguito di più incontri intercorsi nel mese di dicembre 2010, il Comitato regionale medici pediatri di libera scelta, organo costituito dai rappresentanti regionali e dalle organizzazioni sindacali di categoria, nella seduta del 21 dicembre 2010, è addivenuto ad una intesa riguardante in sintesi:

— il riconoscimento del lavoro espletato dai pediatri sui bilanci di salute nell'anno 2010;

— la prosecuzione e l'ampliamento del progetto "Salute infanzia" incluso nel Piano regionale della prevenzione 2010/2012, con l'inserimento di un ulteriore bilancio di salute al sesto anno di età del bambino e l'anticipazione del primo bilancio entro quindici giorni dalla effettuazione della scelta del pediatra.

Nella stessa seduta del 21 dicembre 2010 il Comitato regionale medici pediatri di libera scelta ha regolamentato il riconoscimento delle quote capitarie da conferire ai pediatri per l'assistenza ai cittadini extracomunitari in età pediatrica nel periodo che intercorre tra la scadenza del permesso di soggiorno e il rinnovo dello stesso. Tale regolamentazione è stata elaborata in analogia a quanto disposto in materia per i medici di medicina generale.

L'intesa raggiunta nella citata seduta del 21 dicembre 2010 dal Comitato regionale medici di medicina pediatrica è da considerarsi quale primo stralcio della trattativa regionale decentrata che si andrà a definire compiutamente nel corso dell'anno 2011.

Pertanto, si propone alla Giunta regionale di approvare il verbale del Comitato regionale medici pediatri di libera scelta del 21 dicembre 2010 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Perugia, lì 11 gennaio 2011

L'istruttore
F.to IVANA RANOCCHIA

**Comitato Regionale Medici Pediatri di Libera Scelta (DGR n. 1377 del 05/10/2009)
di cui all'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta**

VERBALE 21 DICEMBRE 2010

Il giorno martedì 21 dicembre 2010 alle ore 11:00 presso la sede della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali, palazzo Broletto, Via M. Angeloni, 61 – 06124 Perugia, si è riunito, come stabilito nella precedente seduta del 15 dicembre 2010, il Comitato regionale medici pediatri di libera scelta per discutere il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale del 15 dicembre 2010;
- 2) Prosecuzione progetto "Salute Infanzia" – bilanci di salute;
- 3) Assistenza ai cittadini extracomunitari in età pediatrica;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Perelli Antonio, Dirigente Servizio VI - Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali, nonché Dirigente Vicario di Brugnetta Riccardo che risulta assente. Pertanto, nella seduta odierna, Perelli Antonio svolge le funzioni di Presidente;
Feliciotti Fabio Responsabile Sezione II, Servizio I - Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali, Componente.

Partecipa alla presente riunione per la Regione Umbria:

Giaimo Mariadonata, Dirigente Servizio V, Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali.

In rappresentanza delle Aziende UU.SS.LL. della Regione:

Budelli Alfredo	Azienda U.S.L. n. 2
Fabbi Annalisa	Azienda U.S.L. n. 2
Marandola Roberto	Azienda U.S.L. n. 3

In rappresentanza dei pediatri di libera scelta:

Betti Paolo	Componente effettivo
Ronconi Roberto	“ “
Troianiello Gennaro	“ ”
Valentini Tiziana	“ “
Morlupo Maurizio	“ “
Candio Francesco	Componente supplente

Risultano assenti:

In rappresentanza delle Aziende UU.SS.LL. della Regione:

Pasqui Silvio	Azienda U.S.L. n. 1
Peirone Anna Paola	Azienda U.S.L. n. 2
Sandro Fratini	Azienda U.S.L. n. 3
Nessi Giuditta	Azienda U.S.L. n. 3
Panella Vincenzo	Azienda U.S.L. n. 4

In rappresentanza dei pediatri di libera scelta:

Calderini Paolo
Calzolari Prospero F.

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante Ranocchia Ivana.

Punto 1 all'O.d.G.: Approvazione del verbale del 15 dicembre 2010

Il Comitato regionale, dopo averne presa visione, approva all'unanimità il verbale del 15 dicembre 2010.

Punto 2 all'O.d.G.: Prosecuzione progetto "Salute Infanzia".

Aprè la riunione Mariadonata Giaimo la quale ricorda ai presenti che nella precedente seduta del 15 dicembre u.s. la parte pubblica del Comitato ha presentato una proposta volta a negoziare la corresponsione dei compensi per il lavoro espletato dai pediatri nell'anno 2010 per il progetto "Salute Infanzia" e la prosecuzione dello stesso progetto a partire dal gennaio 2011. Di fronte alla soluzione prospettata, le OO.SS. si sono riservate di assumere ogni decisione in merito dopo un breve lasso di tempo volto a verificare l'adesione alla proposta da parte della categoria dei medici pediatri. Pertanto, Mariadonata Giaimo chiede ai rappresentanti sindacali di intervenire.

Prende la parola Paolo Betti (O.S. F.I.M.P.) il quale rappresenta la difficoltà di far accettare alla base tale proposta, non per motivi di carattere economico, ma per il fatto che accettare tout court la stessa proposta significherebbe sminuire la validità e l'importanza del lavoro svolto per il progetto "Salute Infanzia" nel corso dell'anno 2010.

Prendendo atto, comunque, delle difficoltà economiche delle Aziende UU.SS.LL. di fronte al pagamento di tutti i bilanci di salute effettuati dai pediatri nel 2010, sottopone all'attenzione del Comitato regionale le seguenti richieste:

- i pediatri si impegnano a caricare nel sistema informatico tutti i dati relativi ai cinque bilanci di salute effettuati nel corso dell'anno 2010;
- ai pediatri è riconosciuto, per il lavoro complessivo realizzato per il progetto "Salute Infanzia" (cinque bilanci di salute) nell'anno 2010, il compenso pari al 70% del totale dei bilanci inseriti nel sistema;
- dal 1° gennaio 2011 i pediatri possono continuare a lavorare sui bilanci di salute seguendo i criteri previsti dal vecchio progetto (cinque bilanci di salute) fino al perfezionamento di quello nuovo (sei bilanci di salute).

Prende la parola Mariadonata Giaimo la quale considera positivamente la disponibilità dei pediatri ad impegnarsi nell'inserimento informatico di tutti i bilanci espletati nell'anno 2010, consentendo pertanto, la non interruzione del flusso dei dati e permettendo una valutazione completa del progetto stesso.

Il Comitato regionale accoglie le richieste avanzate dalle OO.SS. e sottopone alla valutazione dei componenti la proposta così articolata:

- **i pediatri inseriscono nel sistema informatico i dati relativi a tutti i bilanci di salute effettuati nell'anno 2010;**
- **le Aziende UU.SS.LL. corrispondono ai pediatri il compenso pari al 70% del totale dei bilanci di salute (cinque bilanci di salute) effettuati nell'anno 2010;**
- **le Aziende provvedono al pagamento di quanto dovuto per il progetto "Salute Infanzia" relativo all'anno 2010, con la mensilità di febbraio 2011, sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico dai pediatri entro il 31 gennaio 2011;**
- **i pediatri dal 1° gennaio 2011 continuano a lavorare sui bilanci di salute con i criteri stabiliti nel vecchio progetto "Salute Infanzia" fino al momento del perfezionamento del nuovo progetto inserito nel Piano regionale della Prevenzione 2010/2012 che si realizzerà presumibilmente a partire dal 1° maggio 2011;**
- **i pediatri cominceranno a lavorare sul nuovo progetto non appena lo stesso sarà perfezionato. Detto progetto, che si sviluppa nel biennio 2011/2012, prevede l'inserimento di un ulteriore bilancio di salute al sesto anno di età del bambino e l'anticipazione del primo bilancio entro quindici giorni dalla effettuazione della scelta del pediatra;**

- **a gennaio 2012 si valuterà, anche sulla base delle disponibilità economiche, la possibilità di inserire il settimo bilancio intorno al decimo anno di età del bambino.**

Il Comitato regionale, dopo ampio e approfondito dibattito, all'unanimità, approva la proposta illustrata.

Punto 3 all'O.d.G.: Assistenza ai cittadini extracomunitari in età pediatrica

Nella precedente seduta del 15 dicembre u.s. è stata rappresentata la possibilità, per ciò che concerne l'assistenza ai bambini extracomunitari da parte dei pediatri, di adottare quanto stabilito nel verbale del 15/02/2010 approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 973 del 5 luglio 2010.

Le OO.SS., in quella sede, si sono riservate la possibilità di assumere ogni decisione in merito nella riunione odierna.

Pertanto, il Comitato regionale sottopone alla valutazione dei componenti la proposta così articolata:

- **per le situazioni che si verificheranno in futuro ci si dovrà attenere a quanto segue:**
 - **trascorsi tre mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno del bambino extracomunitario (periodo durante il quale il pediatra continua a percepire il relativo compenso), qualora colui che esercita la patria potestà dello stesso bambino non presenti ai competenti uffici dell'Azienda U.S.L. la richiesta di rinnovo del permesso, l'Azienda procede alla cancellazione del bambino dall'elenco degli assistiti e a recuperare al pediatra le quote relative ai tre mesi;**
 - **nel caso in cui colui che esercita la patria potestà sul bambino extracomunitario già cancellato dall'elenco degli assistiti, presenti ai competenti uffici dell'Azienda USL il permesso di soggiorno rinnovato o la richiesta di rinnovo entro i dodici mesi dalla scadenza, confermando l'iscrizione nell'elenco assistiti dello stesso pediatra, al medico sono riconosciute fino ad un massimo di n. 6 mensilità.**
- **per il periodo compreso tra l'entrata in vigore dell'A.C.N. (15/12/2005) e il 31/12/2008 ci si dovrà attenere a quanto segue:**
 - **qualora al pediatra non siano già state corrisposte le quote relative al periodo intercorrente tra la scadenza del permesso di soggiorno e il rinnovo dello stesso, sono conguagliate fino ad un massimo di n. 6 mensilità, a condizione che colui che esercita la patria potestà sul bambino extracomunitario abbia confermato l'iscrizione nell'elenco degli assistiti dello stesso pediatra entro i dodici mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno.**

Tale regolamentazione entrerà in vigore dalla notifica del presente verbale alle Aziende UU.SS.LL. regionali.

Il Comitato approva all'unanimità la proposta avanzata.

Alle ore 13:00 la seduta è tolta.

Perugia, 21 dicembre 2010

Il Segretario
Ivana Ranocchia
firmato

Il Presidente
Antonio Perelli
firmato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 gennaio 2011, n. 36.

Correzione errore materiale nella D.G.R. 1934 del 20 dicembre 2010 relativa all'approvazione della graduatoria dei progetti dell'“Avviso pubblico per l'attuazione di un piano straordinario di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro” di cui alla D.D. 2621/2010 e successive modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Catuscia Marini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare la correzione dell'errore materiale contenuto nell'*allegato 1*, pagina 2, della D.G.R. 1934/2010 e precisamente di sostituire il titolo del progetto inserito al n. 4 della “Graduatoria progetti formazione - Intervento 3”, codice progetto 3.7, “Sicurezza a scuola: formazione dei dirigenti e dei docenti quali attori chiave per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza attraverso il sistema scolastico territoriale”, con il titolo corretto “Laboratorio sicurezza informazione” del progetto presentato da ANCI Umbria, con sede di svolgimento nelle Province di Perugia e Terni;

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente
MARINI

(su proposta della Presidente Marini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Correzione errore materiale nella D.G.R. 1934 del 20 dicembre 2010 relativa all'approvazione della gra-**

duatoria dei progetti dell'“Avviso pubblico per l'attuazione di un piano straordinario di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro” di cui alla D.D. 2621/2010 e successive modifiche.

La Giunta regionale, con D.G.R. 1934 del 20 dicembre 2010, ha approvato la graduatoria relativa all'“Avviso pubblico per l'attuazione di un piano straordinario di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro” di cui alla D.D. 2621/2010 e successive modifiche, allegata quale parte integrante dell'atto sopraccitato.

La graduatoria contenuta nell'*allegato 1* del suddetto atto, alla pagina 2, nella “Graduatoria progetti formazione - Intervento 3”, codice progetto 3.7, riportava, per errore materiale, il titolo “Sicurezza a scuola: formazione dei dirigenti e dei docenti quali attori chiave per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza attraverso il sistema scolastico territoriale”, invece del titolo corretto “Laboratorio sicurezza informazione” del progetto presentato da ANCI Umbria, con sedi di svolgimento nelle Province di Perugia e Terni.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 gennaio 2011, n. 39.

Legge regionale n. 23/2003 - P.T. 2004/06 - POA 2006 Concorso di progettazione per interventi sperimentali di bioarchitettura nei comuni di Perugia e Terni. - Assegnazione incarico ai vincitori.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Stefano Vinti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di pendere atto che l'ATER regionale è il soggetto attuatore degli interventi sperimentali di bioarchitettura.

ra ubicati nel comune di Perugia, località Lacugnano, e nel comune di Terni, località Gabelletta nucleo XI;

3) di prendere atto, così come risulta dalla D.D. n. 7920 del 16 settembre 2010, che il vincitore del concorso localizzato in comune di Perugia - località Lacugnano è il raggruppamento temporaneo di professionisti così composto:

Camillo Magni (capogruppo) - Giovanni Buzzi - Lucia Paci - Salvatore Guzzo - Engineering Srl Techne - Raffaele Bertona - Mara Berardi - Fulvio Bettinelli - Gabriele Perucci (mandanti);

4) di prendere atto, così come risulta dalla D.D. n. 7971 del 17 settembre 2010, che il vincitore del concorso localizzato in comune di Terni - località Gabelletta nucleo XI è il raggruppamento temporaneo di professionisti così composto:

Roberta Boncio (capogruppo) - Lucia Pisani - Simone Piacenti - Daniela Benigni - Cristina Labianca - Riccardo Barbieri - Antonio Puxeddu - Studio associato ingg. Lancia Sergio e Giampaolo Granati;

5) di incaricare l'ATER regionale ad attivare la procedura negoziata con il soggetto vincitore di cui al precedente punto 3, così come previsto dal bando, ai sensi dell'art. 99, comma 5 del D.Lgs. 163/06, per l'assegnazione dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinatore per la progettazione di cui al D.Lgs. n. 81/08, per un corrispettivo massimo di € 140.000,00 oltre IVA ed oneri di legge;

6) di incaricare l'ATER regionale ad attivare la procedura negoziata con il soggetto vincitore di cui al precedente punto 4, così come previsto dal Bando, ai sensi dell'art. 99, comma 5 del D.Lgs. 163/06, per l'assegnazione dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinatore per la progettazione di cui al D.Lgs. n. 81/08, per un corrispettivo massimo di € 101.000,00 oltre IVA ed oneri di legge;

7) di stabilire che le procedure negoziate di cui ai punti 5 e 6 siano espletate entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione della presente deliberazione;

8) di stabilire, conseguentemente che l'ATER regionale provvederà alla sottoscrizione dei rispettivi contratti con i professionisti individuati ai punti 3 e 4;

9) di stabilire che le spettanze dei professionisti, saranno liquidate direttamente dall'ATER regionale;

10) che gli importi di cui al precedente punto 8 saranno corrisposti dalla Regione Umbria all'ATER regionale a seguito di apposita richiesta da parte della medesima Azienda;

11) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Vinti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Legge regionale n. 23/2003 - P.T. 2004/06 - POA 2006 Concorso di progettazione per interventi sperimentali di bioarchitettura nei comuni di Perugia e Terni. - Assegnazione incarico ai vincitori.**

Premesse

La legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 stabilisce che la programmazione regionale in materia di politiche abitative è definita nel piano triennale e che gli obiettivi generali dettati da tale piano sono attuati mediante Programmi Operativi Annuali (POA), approvati dalla Giunta regionale.

Con deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2006, n. 1344 è stato approvato il POA 2006 preliminare nel quale, in particolare, al punto 8B.1) sono state stanziare risorse pari a € 3.318.000 per la realizzazione di due interventi sperimentali di bioarchitettura da individuare tramite la procedura del "Concorso di progettazione" e da realizzare a cura delle ATER provinciali territorialmente competenti, ora ATER regionale, uno nel comune di Perugia e uno nel comune di Terni.

Con D.G.R. del 13 ottobre 2008, n. 1340 è stato approvato il documento propedeutico di detti concorsi di progettazione localizzati nei comuni di Perugia e Terni.

Con D.G.R. del 16 febbraio 2009, n. 179 è stata integrata e modificata la citata D.G.R. 1340/08, la quale ha altresì provveduto a redistribuire le risorse tra gli interventi assegnando rispettivamente, quale tetto di spesa, € 3.000.000,00 per quello di Perugia ed € 2.000.000,00 per quello di Terni.

Con D.D. n. 2019 del 9 marzo 2009 è stata indetta la procedura aperta ed approvato il bando di concorso per la realizzazione di un complesso edilizio ad uso residenziale ispirato ai principi di bioarchitettura e del risparmio energetico, nel comune di Perugia - località Lacugnano.

Con D.D. n. 2020 del 9 marzo 2009 è stata indetta la procedura aperta ed approvato il bando di concorso per la realizzazione di un complesso edilizio ad uso residenziale ispirato ai principi di bioarchitettura e del risparmio energetico, nel comune di Terni - località Gabelletta n. XI.

Con D.D. n. 935 del 9 febbraio 2010 è stata nominata la commissione per la valutazione delle proposte presentate.

Con D.D. n. 7920 del 16 settembre 2010 per quanto al concorso di Perugia - località Lacugnano sono stati proclamati, il terzo, il secondo classificati ed il vincitore che risulta essere il raggruppamento temporaneo così composto:

Camillo Magni (capogruppo) - Giovanni Buzzi - Lucia Paci - Salvatore Guzzo - Engineering Srl Techne - Raffaele Bertona - Mara Berardi - Fulvio Bettinelli - Gabriele Perucci (mandanti).

Con D.D. n.7971 del 17 settembre 2010 per quanto al concorso di Terni - località Gabelletta nucleo XI sono stati proclamati, il terzo, il secondo classificati ed il vincitore che risulta essere il raggruppamento temporaneo così composto:

Roberta Boncio (capogruppo) - Lucia Pisani - Simone Piacenti - Daniela Benigni - Cristina Labianca - Riccardo Barbieri - Antonio Puxeddu - Studio Associato Ingg. Lancia Sergio e Giampaolo Granati.

Con nota del 25 ottobre 2010 il Servizio Politiche della casa e riqualificazione urbana, ha comunicato al raggruppamento di progettisti vincitore del concorso di Terni, l'intenzione della Regione di realizzare l'intervento e, conseguentemente, di affidare al medesimo raggruppamento la progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'incarico di coordinatore per la progettazione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come previsto dal bando di concorso.

Con nota dell'11 novembre 2010 il Servizio Politiche della casa e riqualificazione urbana, ha comunicato al raggruppamento di progettisti vincitore del concorso di Perugia, l'intenzione della Regione di realizzare l'intervento e, conseguentemente, di affidare al medesimo rag-

gruppamento la progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'incarico di coordinatore per la progettazione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come previsto dal bando di concorso.

Entrambi i raggruppamenti temporanei di professionisti hanno confermato il loro interesse ad accettare l'incarico proposto.

Secondo quanto previsto nei rispettivi bandi, gli importi massimi per le prestazioni tecniche previste, ammontano a € 140.000,00, oltre IVA ed oneri di legge, per l'intervento in comune di Perugia e a € 101.000,00 oltre IVA ed oneri di legge, per quello in comune di Terni.

Considerato:

— che la Giunta regionale, con propria deliberazione del 25 luglio 2006, n. 1344 (approvazione POA 2006 preliminare) e con la successiva D.G.R. del 16 luglio 2007, n. 1210 (approvazione POA 2006 definitivo 1° stralcio) ha Individuato quale soggetto attuatore di detti interventi le due ATER provinciali;

— che con l'entrata in vigore della legge regionale n. 19 del 3 agosto 2010, con la quale è stata istituita l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria, denominata ATER regionale, la citata Azienda unica subentra a tutti gli effetti alle ATER provinciali per l'attuazione di detti interventi;

— che è opportuno incaricare l'ATER regionale al fine di attivare la procedura negoziata disposta dal bando per pervenire all'affidamento dei rispettivi incarichi;

— che è altresì opportuno procedere immediatamente al conferimento degli incarichi per pervenire in tempi brevi alla realizzazione degli interventi;

— che la Regione Umbria con proprie risorse ha provveduto al pagamento ai Comuni delle attività relative al rilievo dello stato dei luoghi, e della relazione geologica, dette spese non potranno essere rendicontate dall'ATER;

— che le risorse necessarie per il pagamento degli oneri conseguenti gli incarichi professionali, trovano copertura finanziaria tra le risorse individuate nell'ambito del POA 2006;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 gennaio 2011, n. 40.

Legge regionale n. 23/2003 - Piano triennale 2004/06 - Programma Operativo Annuale 2006 - Proroga del termine per l'ultimazione dei lavori dell'intervento in Orvieto, località Ciconia.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Stefano Vinti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che

l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di prorogare al 9 settembre 2011 il termine per l'ultimazione dei lavori dell'intervento, finanziato nell'ambito del POA 2006 della L.R. n. 23/03, per la realizzazione di 20 alloggi, da destinare alla vendita, realizzati in comune di Orvieto, località Ciconia, dall'impresa Casasole Sergio di Orvieto;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Vinti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge regionale n. 23/2003 - Piano triennale 2004/06 - Programma Operativo Annuale 2006 - Proroga del termine per l'ultimazione dei lavori dell'intervento in comune di Orvieto, località Ciconia.

La legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 stabilisce che la programmazione regionale in materia di politiche abitative è definita nel piano triennale e che gli obiettivi generali dettati da tale piano sono attuati mediante Programmi Operativi Annuali (POA), approvati dalla Giunta regionale.

Con deliberazione n. 1344 del 25 luglio 2007 la Giunta regionale ha approvato il documento preliminare al POA 2006, nel quale, tra l'altro, sono state stanziato risorse per la realizzazione di interventi innovativi tesi a sperimentare soluzioni avanzate e riproducibili nel campo della bioarchitettura e del risparmio energetico, ed è stata prevista l'emanazione di un bando di concorso regionale per l'individuazione degli interventi ammessi a finanziamento.

Pertanto con successiva deliberazione n. 1796 dell'11 novembre 2007 la Giunta regionale ha approvato il suddetto bando di concorso.

Con deliberazione del 28 luglio 2008, n. 968 la Giunta regionale ha approvato la graduatoria generale predisposta dalla Commissione tecnica ed ha individuato gli interventi ammessi provvisoriamente a finanziamento;

Con determinazione dirigenziale n. 9785 del 31 ottobre 2008 tali interventi sono stati definitivamente ammessi a finanziamento.

Tra questi è stato assegnato un finanziamento di € 600.000,00 all'impresa Casasole Sergio di Orvieto per la realizzazione di n. 20 alloggi in comune di Orvieto, località Ciconia da destinare alla vendita.

L'art. 14 del bando, ha fissato i tempi per l'attuazione degli interventi ed, in particolare, ha stabilito che l'ultimazione dei lavori deve avvenire entro 24 (ventiquattro) mesi dal loro inizio e che eventuali proroghe a tale termine possono essere concesse dalla Regione qualora il ritardo non sia imputabile al soggetto attuatore e previa richiesta motivata.

Considerato che i lavori sono iniziati il 9 marzo 2009, gli stessi dovranno essere conclusi entro 9 marzo 2011.

Con nota del 30 dicembre 2010 l'impresa Casasole Sergio, chiede una proroga di un anno al termine per la fine dei lavori, adducendo le seguenti motivazioni:

— la profonda crisi in cui versa il mercato immobiliare e la conseguente assenza di domanda di acquisto di immobili, ha generato un invenduto imprevisto;

— al fine evitare ulteriori esposizioni finanziarie dell'azienda nel proseguo dei lavori, dovute all'invenduto, i lavori sono stati necessariamente rallentati;

Con la medesima nota la ditta comunica altresì l'intenzione di voler mettere in campo tutte le azioni promozionali di vendita, al fine di poter concludere l'intervento.

Pertanto valutato che le cause che hanno generato il ritardo non dipendono dalla volontà dell'operatore, ma dalla effettiva "crisi" del mercato immobiliare, si propone di accogliere la richiesta di proroga.

Considerato tuttavia oltremodo ampio il termine di proroga richiesto, si ritiene di proporre di autorizzare una proroga per un periodo di 6 mesi, decorrenti dalla data di scadenza, ovvero sino al 9 settembre 2011.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2011, n. 43.

Rivalutazione monetaria del prezzo base di vendita dei lotti per insediamenti produttivi, siti nell'area industriale di proprietà regionale, in loc. Pantalla nel comune di Todi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Franco Tomassoni;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto della necessità di rivalutare l'importo base di vendita, dei lotti per insediamenti produttivi che svolgono attività nel settore agro-alimentare, dell'area industriale di proprietà regionale, sita in loc. Pantalla nel comune di Todi;

3) di autorizzare la rivalutazione del prezzo base di vendita di cui al precedente punto, con le modalità indicate nel documento istruttorio del presente atto, dando atto pertanto, che il prezzo base aggiornato per la vendita dei lotti, risulta arrotondato pari ad € 20,00 al mq, mentre il prezzo base aggiornato per la concessione del diritto di superficie dei lotti, risulta arrotondato pari ad € 16,00 al mq;

4) di autorizzare la Sviluppumbria S.p.A., gestore dell'area industriale di Pantalla, ad aggiornare gli importi come sopra determinati, per le future assegnazioni dei lotti ancora disponibili;

5) di trasmettere il presente atto alla Sviluppumbria S.p.A. per i conseguenti adempimenti;

6) di pubblicare per estratto il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Tomassoni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Rivalutazione monetaria del prezzo base di vendita dei lotti per insediamenti produttivi, siti nell'area industriale di proprietà regionale, in loc. Pantalla nel comune di Todi.

Premesso che:

- con atto n. 7347 del 26 ottobre 1993 la Giunta regionale aveva deliberato, tra l'altro, la realizzazione di un progetto per insediamenti produttivi da realizzare su di un'area industriale sita in loc. Pantalla nel comune di Todi, da dividere per lotti funzionali, a completamento del Parco tecnologico agro-alimentare anch'esso sito in loc. Pantalla;

- con deliberazione n. 4917 del 29 luglio 1997 la Giunta regionale aveva, tra l'altro, dato mandato a Sviluppumbria S.p.A., alla gestione della suddetta area industriale, attraverso apposita convenzione, dando atto altresì che il valore di stima dei lotti era di L. 30.700 (€ 15,86) al mq in caso di vendita e di L. 24.560 (€ 12,68) al mq in caso di concessione del diritto di superficie;

- con deliberazione n. 6085 del 23 settembre 1997 la Giunta regionale aveva, tra l'altro, approvato lo schema di avviso pubblico per la vendita o la concessione del diritto di superficie dei lotti di cui sopra, da attuare tramite la Sviluppumbria S.p.A.;

• in data 8 ottobre 1997 la Sviluppumbria provvedeva alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria dell'avviso di vendita di cui sopra;

• con deliberazione n. 118 del 3 febbraio 1999 la Giunta regionale aveva, tra l'altro, autorizzato la Sviluppumbria S.p.A. alla ripubblicazione dell'avviso di vendita, già pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria dell'8 ottobre 1997, in quanto necessitava apportare delle modifiche;

• in data 20 luglio 1999 la Sviluppumbria provvedeva alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria del nuovo avviso di vendita dei lotti dell'area industriale in argomento, evidenziando tra l'altro che il prezzo base di vendita era di € 15,86 al mq per la cessione del diritto di proprietà e di € 12,68 per la concessione del diritto di superficie e che la durata dell'avviso pubblico di vendita era da considerarsi valido fino alla completa assegnazione dei lotti disponibili;

Considerato che:

• nell'area industriale in argomento, vi sono ancora lotti da assegnare attraverso le procedure previste nel bando di avviso di vendita del 20 luglio 1999;

• dato il tempo trascorso, appare opportuno rivalutare il prezzo base di vendita di cui al bando sopra indicato;

• per la rivalutazione del prezzo base di vendita, si ritiene applicare l'ultimo coefficiente disponibile, comunicato dall'ISTAT del novembre 2010, di rivalutazione monetaria annuale, riferito all'anno 1999, degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che risulta essere pari a 1,2617. Applicando tale coefficiente ai valori di stima sopra indicati si ottiene che il prezzo base aggiornato per la vendita dei lotti, risulta arrotondato pari ad € 20,00 al mq, mentre il prezzo base aggiornato per la concessione del diritto di superficie dei lotti, risulta arrotondato pari ad € 16,00 al mq;

• occorre comunicare a Sviluppumbria S.p.A., i nuovi importi base di vendita o di concessione del diritto di superficie, che dovranno essere applicati per le future assegnazioni dei lotti ancora disponibili;

• è competenza della Giunta regionale l'adozione di atti di rilevanza patrimoniale;

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale un atto finalizzato a:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 gennaio 2011, n. 44.

Acquisizione al demanio della Regione Umbria dei beni immobili interessati alla realizzazione dei lavori di abolizione dei passaggi livello siti in loc. Villa Pitignano e Ponte Felcino nel comune di Perugia.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Franco Tomassoni;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto della conclusione delle procedure espropriative, emanate a favore della Regione Umbria dalla Ferrovia Centrale Umbra in qualità di soggetto attuatore, degli immobili interessati alla realizzazione delle opere necessarie all'abolizione dei passaggi livello, posti lungo la linea ferroviaria Sansepolcro-Terni e diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia S. Anna, siti in loc. Villa Pitignano e Ponte Felcino nel comune di Perugia, terminate con l'emanazione del decreto di esproprio e di asservimento n. 1 del 24 settembre 2010, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Perugia in data 8 novembre 2010, prot. n. 204, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Perugia in data 16 novembre 2010, ai numeri di registro particolare che vanno dal 18445 al 18480 per i beni oggetto di esproprio, con la conseguente volturazione degli stessi a favore della Regione Umbria, ed ai numeri che vanno dal 18481 al 18490 per i beni oggetto di servitù;

3) di dare atto che i beni immobili oggetto di esproprio, sono quelli individuati negli atti richiamati nel precedente punto, inviati dalla Ferrovia Centrale Umbra con nota del 29 novembre 2010, prot. n. 9011/P, e che data la loro voluminosità, rimangono agli atti del Servizio Demanio, patrimonio, prevenzione, protezione e logistica, visionabili da chiunque ne faccia richiesta;

4) di assegnare al demanio regionale, ai sensi dell'art. 9, lettera a) della L.R. 14/97 e sue s.m. ed i. e ai sensi dell'art. 2 della L.R. 11/79 e dell'art. 822 del C.C., i beni immobili di cui al precedente punto;

5) di trasmettere alla Sviluppumbria S.p.A. il presente atto, al fine dell'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili di proprietà regionale;

6) di pubblicare per estratto il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Tomassoni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Acquisizione al demanio della Regione Umbria dei beni immobili interessati alla realizzazione dei**

lavori di abolizione dei passaggi livello siti in loc. Villa Pitignano e Ponte Felcino nel comune di Perugia.

Premesso che:

- il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, così come modificato dal D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 conferiva alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59;

- ai sensi del medesimo articolo, le Regioni subentravano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie in Gestione commissariale governativa a soggetti diversi da F.S. S.p.A., sulla base di accordi di programma;

- in data 2 marzo 2000 è stato sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dalla Regione Umbria, un accordo di programma con il quale, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 422/97, si è provveduto a definire le modalità di trasferimento alla Regione delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti la Gestione commissariale governativa della Ferrovia Centrale Umbra, nonché per definire ai sensi del D.Lgs. 422/97 e s.m.i., il trasferimento dei beni, degli impianti e delle infrastrutture in uso alla suddetta Gestione;

- l'art. 3 del suddetto accordo di programma prevedeva il trasferimento a titolo gratuito al demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione Umbria, dei beni, degli impianti e delle infrastrutture della ferrovia, concessi in uso dallo Stato alla ex Gestione commissariale governativa, F.C.U., la cui situazione patrimoniale era individuata nell'*allegato 2* dello stesso accordo, salvo variazioni eventualmente intervenute dalla firma dell'accordo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei beni;

- con verbale dell'11 giugno 2003, prot. n. 3969/2003/FPG, rettificato con verbale del 7 giugno 2007, prot. n. 2007/3427, l'Agenzia del Demanio, filiale di Perugia, ha trasferito e consegnato alla Regione Umbria la proprietà dei beni immobili, gli impianti ed infrastrutture, inerenti la linea ferroviaria Sansepolcro-Terni e diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia S. Anna, ricadenti nel territorio della Regione Umbria. Il verbale di rettifica, è stato regolarmente registrato, trascritto e volturato presso gli uffici territorialmente competenti;

- con atto n. 1726 del 30 ottobre 2007, la Giunta regio-

nale ha, tra quant'altro, assegnato al demanio regionale i beni immobili trasferiti con il verbale di cui al punto precedente;

- con nota del 29 novembre 2010, prot. n. 9011/P, la Ferrovia Centrale Umbra, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, comunicava la conclusione delle procedure espropriative degli immobili interessati alla realizzazione delle opere necessarie all'abolizione dei passaggi livello, posti lungo la linea ferroviaria Sansepolcro-Terni e diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia S. Anna, siti in loc. Villa Pitignano e Ponte Felcino nel comune di Perugia, terminate con l'emanazione del decreto di esproprio e di asservimento n. 1 del 24 settembre 2010, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Perugia in data 8 novembre 2010, prot. n. 204, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Perugia in data 16 novembre 2010, ai numeri di registro particolare che vanno dal 18445 al 18480 per i beni oggetto di esproprio, con la conseguente volturazione degli stessi a favore della Regione Umbria, ed ai numeri che vanno dal 18481 al 18490 per i beni oggetto di servitù;

Considerato che:

- occorre acquisire al patrimonio regionale i beni espropriati a favore della Regione Umbria, interessati alla realizzazione delle opere necessarie all'abolizione dei passaggi livello, posti lungo la linea ferroviaria Sansepolcro-Terni e diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia S. Anna, siti in loc. Villa Pitignano e Ponte Felcino nel comune di Perugia;

- spetta alla Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 14/97 e sue s.m. ed i. l'accertamento della natura giuridica dei singoli beni immobili e la loro assegnazione ad una delle categorie indicate negli artt. 2 e 3 della L.R. 11/79;

- si ritiene, di acquisire ed assegnare al demanio della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 11/79 e dell'art. 822 del C.C., la totalità degli immobili in argomento, stante la funzionalità degli stessi per l'esercizio del trasporto ferroviario;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale un atto finalizzato a:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
- SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 10 gennaio 2011, n. 19.

Riconoscimento corsi di formazione per venditori, acquirenti e utilizzatori di prodotti fitosanitari. Comunità Montana dei Monti Martani, Serano e Subasio. N. 1 - 2011.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la D.G.R. 24 ottobre 2001, n. 1314, concernente: "D.P.R. n. 290/01. Autorità ed uffici competenti al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, al rilascio dell'autorizzazione al commercio e vendita";

Vista la D.G.R. 16 maggio 2002, n. 615, concernente: "Linee di indirizzo per l'organizzazione dei corsi per venditori di prodotti fitosanitari, per acquirenti ed utilizzatori di prodotti fitosanitari, di cui al D.P.R. n. 290/01";

Vista la richiesta di riconoscimento dei corsi per l'anno 2011, per venditori, acquirenti ed utilizzatori di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e nocivi, presentata dalla Comunità montana dei Monti Martani, Serano e Subasio con la nota prot. 0000066 del 3 gennaio 2011;

Ritenuta l'istanza sopra citata, presentata ai fini del riconoscimento di conformità, corrispondente ai requisiti previsti dalla D.G.R. n. 615/02;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di riconoscere conformi ai sensi della D.G.R. n. 615 del 16 maggio 2002 i seguenti corsi:

Corsi di formazione per venditori, acquirenti ed utilizzatori di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati molto tossici, tossici e nocivi, organizzati per l'anno 2011, con le modalità previste dalle D.G.R. n. 1314/01 e n. 615/02, dalla Comunità montana dei Monti Martani, Serano e Subasio presso la sede individuata dalla stessa Comunità montana;

2. di comunicare il presente atto alla Comunità montana sopra citata per il seguito di competenza;

3. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 10 gennaio 2011

Il dirigente di servizio
MARIADONATA GIAIMO

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI: VIA, VAS E SVILUPPO SOSTENIBILE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 gennaio 2011, n. 284.

D.Lgs. 152/2006, L.R. 12/2010, e s.m.i., D.G.R. n. 806/2008 - Procedura di Verifica di assoggettabilità: "Incremento dei quantitativi massimi autorizzati presso l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi", sita in loc. Pian del Prete - Collazzone (PG). Soggetto proponente: Alfio Morelli in qualità di legale rappresentante della società GMP S.p.A. con sede legale nel comune di Marsciano, Provincia di Perugia.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 806 del 30 giugno 2008;

Vista l'istanza pervenuta in data 19 ottobre 2010, acquisita agli atti con prot. n. 163277 del 19 ottobre 2010, con la quale il soggetto proponente sig. Alfio Morelli in qualità di legale rappresentante della società GMP S.p.A. ha presentato alla Regione Umbria - Servizio VI°, Valutazioni ambientali: VIA, VAS e sviluppo sostenibile - richiesta di procedura di Verifica di assoggettabilità ai sensi delle sopraccitate normative, relativamente al progetto: "Incremento dei quantitativi massimi autorizzati presso l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi", ubicato in loc. Pian del Prete - Collazzone (PG);

Atteso che il proponente, nell'istanza presentata ha dichiarato che il progetto in argomento afferisce alla seguente categoria progettuale, di cui all'*Allegato IV* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

— punto 8, lettera t): "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente";

— che la suddetta modifica riguarda un impianto compreso nell'allegato IV, punto 7, lettera z.b): "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006*";

Preso atto altresì che nella suddetta istanza il proponente ha dichiarato, tra l'altro, che la ditta è autorizzata al recupero e al trattamento di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216

della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e che la stessa risulta iscritta nel Registro provinciale al numero 23/98 per le tipologie seguenti: 7.1, 7.2, 7.6, 7.11, 12.7;

Vista la pubblicazione dell'avviso al pubblico avvenuta nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 43 del 19 ottobre 2010, parte III;

Vista la pubblicazione dell'avviso al pubblico avvenuta all'Albo Pretorio del Comune di Collazzone per 45 giorni a partire dal 19 ottobre 2010;

Visto l'attestato di conformità delle copie digitali rispetto alle copie cartacee;

Preso atto della dichiarazione di "compatibilità urbanistica" rilasciata al proponente dal Comune di Collazzone - Area Tecnica, con nota prot. n. 2657 del 21 aprile 2010;

Vista la documentazione e gli elaborati allegati all'istanza;

Verificata la completezza della documentazione presentata ai sensi della D.Lgs. 152/2006, L.R. 12/2010 e s.m.i. e della D.G.R. n. 806/2008;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in merito al progetto in argomento;

Vista la nota prot. n. 175872 dell'11 novembre 2010 con la quale il Servizio VI ha provveduto a comunicare la procedibilità dell'istanza di Verifica di assoggettabilità al soggetto proponente sig. Alfio Morelli in qualità di legale rappresentante della società GMP S.p.A. con sede legale nel comune di Marsciano, provincia di Perugia;

Considerato che con nota prot. n. 188413 del 3 dicembre 2010, il Servizio precedente ha provveduto a convocare i Servizi regionali competenti in materia ambientale, l'ARPA Umbria e il dott. Mario Mossone (esperto per la chimica) alla Conferenza istruttoria fissata in seduta unica per il giorno 20 dicembre 2010, invitando gli stessi ad esprimere i pareri e le valutazioni di competenza entro i termini ivi indicati;

Tenuto conto del verbale e degli esiti della Conferenza istruttoria svoltasi in data 20 dicembre 2010;

Visti i pareri successivamente pervenuti da parte di:
— Servizio IV - Risorse idriche e rischio idraulico acquisito agli atti con prot. n. 192085 del 10 dicembre 2010 (classificato 1/1);

— Servizio Geologico e sismico acquisito agli atti con prot. n. 195094 del 16 dicembre 2010 (classificato 2/1);

— Servizio VII - Valorizzazione e tutela del paesaggio, tecnologie dell'informazione, acquisito agli atti con prot. n. 199184 del 24 dicembre 2010 (classificato 3/1);

— ARPA Umbria, acquisito in sede di Conferenza istruttoria (classificato A/1);

— dott. Mario Mossone (esperto regionale per la chimica), acquisito in sede di Conferenza istruttoria (classificato B/1);

Atteso che:

— il parere del Servizio Geologico e sismico, conclude quanto segue: "*Si ritiene che per necessità di ulteriori chiarimenti e di completezza progettuale l'intervento debba essere sottoposto a procedura di V.I.A.*";

— il parere ARPA Umbria, recita: "*Si ritiene che la documentazione presentata non sia sufficiente per valutare compiutamente l'impatto potenziale delle attività proposte sulle diverse componenti ambientali (aria, ac-*

qua, suolo e rumore), in riferimento anche alla presenza di eventuali ricettori esposti. Pertanto si ritiene necessario sottoporre il progetto a VIA in quanto lo stesso possibili impatti significativi sull'ambiente";

— il parere del dott. Mario Mossone, esperto regionale per la chimica, recita: "*Si ritiene che la documentazione presentata non sia sufficiente per valutare compiutamente l'impatto potenziale delle attività proposte sulle diverse componenti ambientali (aria, acque e suolo), anche in riferimento alla presenza di eventuali ricettori presenti. Si ritiene pertanto che, per i possibili impatti significativi sull'ambiente, il progetto debba essere sottoposto a VIA";*

— il parere del Servizio VII - Valorizzazione e tutela del paesaggio, tecnologie dell'informazione, conclude quanto segue: "*Si dovrà studiare il contesto di riferimento progettuale come indicato negli elaborati del Piano paesaggistico regionale (Capo 2° Misure per il corretto inserimento e verifica paesaggistica) e si dovrà aver cura di conseguire un inserimento paesaggistico e mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto più consono al contesto morfologico vegetazionale e paesaggistico (paesaggio fluviale Tevere), disponendo siepi arborate autoctone, secondo uno schema irregolare sia in senso lineare, che in spessore, in modo da preservare l'effetto di naturalità e favorire il raccordo con la vegetazione presente in loco";*

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di disporre, sulla base delle risultanze della Conferenza istruttoria di cui in premessa, di sottoporre alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 12/2010 e della D.G.R. n. 806/2008, il progetto relativo a "Incremento dei quantitativi massimi autorizzati presso l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi", sita in loc. Pian del Prete - Collazzone (PG), proposto da Alfio Morelli in qualità di legale rappresentante della società GMP S.p.A.;

2. di disporre che:

a) copia conforme della presente determinazione venga notificata al sig. Alfio Morelli in qualità di legale rappresentante della società GMP S.p.A., con sede legale nel comune di Marsciano (PG), zona industriale Est - Cap. 06055;

b) copia integrale dei pareri pervenuti, venga inoltrata al sig. Alfio Morelli in qualità di legale rappresentante della società GMP S.p.A., con sede legale nel comune di Marsciano (PG), zona industriale Est - Cap. 06055;

c) copia conforme della presente determinazione venga notificata a:

— Provincia di Perugia - Servizio Gestione e controllo ambientale per il seguito di competenza;

— Comune di Collazzone, Area Tecnica;

d) copia della presente determinazione venga inviata a tutti i soggetti invitati a partecipare al procedimento in oggetto;

e) copia della presente determinazione venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e nel sito web della Regione Umbria;

3. di dare atto che tutta la documentazione in copia originale relativa al presente atto, la quale per sua natura e consistenza non può essere allegata allo stesso, sarà depositata presso gli archivi della Direzione regionale Ambiente, territorio e infrastrutture, Servizio I - Giuridico, economico-finanziario e amministrativo;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 24 gennaio 2011

Il dirigente di servizio
FRANCESCO CICHELLA

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE, PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 gennaio 2011, n. 419.

L.R. 22/2004. Centro socio-culturale I Pini di Toano - Terni - Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

Vista la D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della L.R. n. 13/2000;

Vista la L.R. 10 dicembre 2010, n. 26 recante: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2011";

Vista la D.G.R. n. 1909 del 20 dicembre 2010 recante: "Bilancio di direzione per la gestione provvisoria del bilancio 2011. Art. 50, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1896 del 23 dicembre 2009 con cui sono state adottate dalla Giunta regionale le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute dalla Regione Umbria per somministrazioni, forniture ed appalti ai sensi del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in legge 3 agosto 2009, n. 102 (decreto anticrisi 2009);

Vista la legge regionale n. 22 del 16 novembre 2004 dettante norme sull'associazionismo di promozione sociale;

Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005 di attuazione dell'art. 5 della L.R. 22/2004;

Vista la domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale del Centro socio-culturale I Pini di Toano con sede legale in strada Fontana della Mandorla, 14, 05100 Terni, presentata in data 9 giugno 2010;

Visto il verbale dell'istruttoria della domanda medesima nel quale veniva evidenziata la necessità di acqui-

sire ulteriore documentazione ad integrazione di quanto pervenuto in allegato alla domanda summenzionata;

Considerato che con nota del 2 luglio 2010 prot. 108461 si provvedeva a richiedere al centro socio-culturale tale documentazione;

Preso atto che in data 18 agosto 2010, prot. 131763 la associazione integrava solo parzialmente la documentazione richiesta;

Considerato che con nota del 22 settembre 2010, prot. 147319 e con mail del 9 novembre 2011 si provvedeva a richiedere nuovamente la documentazione ancora mancante;

Considerato, che in data 30 dicembre 2010 la associazione inviava tutta la documentazione;

Considerato che il Centro socio-culturale i Pini di Toano rientra nella tipologia delle "associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti nel territorio regionale";

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'iscrizione della associazione nella apposita sezione;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di disporre l'iscrizione del Centro socio-culturale I Pini di Toano con sede legale in strada Fontana della Mandorla, 14, 05100 Terni, alla sezione d), foglio 100, numero d'ordine 100 del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

2. di dare mandato al responsabile del procedimento di comunicare il presente atto al centro socio-culturale ed al Servizio Affari giuridico-legislativi e istituzionali della presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza;

3. di autorizzare la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 28 gennaio 2011

Il dirigente di servizio
ADRIANA LOMBARDI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE, PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 gennaio 2011, n. 420.

L.R. 22/2004. Associazione Coordinamento socio-culturale del Comune di Perugia. Perugia - Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

Vista la D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della L.R. n. 13/2000;

Vista la L.R. 10 dicembre 2010, n. 26 recante: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2011";

Vista la D.G.R. n. 1909 del 20 dicembre 2010 recante: "Bilancio di direzione per la gestione provvisoria del bilancio 2011. Art. 50, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1896 del 23 dicembre 2009 con cui sono state adottate dalla Giunta regionale le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute dalla Regione Umbria per somministrazioni, forniture ed appalti ai sensi del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in legge 3 agosto 2009, n. 102 (decreto anticrisi 2009);

Vista la legge regionale n. 22 del 16 novembre 2004 dettante norme sull'associazionismo di promozione sociale;

Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005 di attuazione dell'art. 5, L.R. 22/2004;

Vista la domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale presentata dalla associazione Coordinamento centro socio-culturale del Comune di Perugia con sede legale in via della Pallotta, 42, 06126 Perugia presentata in data 30 novembre 2010, prot. n. 186286;

Visto il verbale dell'istruttoria della domanda medesima e verificato che la associazione è in possesso dei requisiti che, nei termini della richiamata legge regionale ne consentono l'iscrizione;

Considerato, altresì, che l'associazione di cui sopra rientra nella tipologia delle "associazioni a carattere locale" secondo la definizione fornita dall'art. 2, comma 1, lett. b) della richiamata legge regionale;

Ritenuto, pertanto, di dover iscrivere l'associazione medesima nella apposita sezione;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di disporre l'iscrizione della associazione Coordinamento centri socio-culturale del Comune di Perugia con sede legale in via della Pallotta, 42, 06126 Perugia, alla sezione b, foglio 129, numero d'ordine 129 del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

2. di dare mandato al responsabile del procedimento di comunicare il presente atto all'associazione ed al Servizio Affari giuridico-legislativi e istituzionali della presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza;

3. di autorizzare la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 28 gennaio 2011

Il dirigente di servizio
ADRIANA LOMBARDI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
- SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE, PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 gennaio 2011, n. 421.

L.R. 22/2004. Associazione Oratorio don Leonello. San Terenziano (PG). Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

Vista la D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della L.R. n. 13/2000;

Vista la L.R. 10 dicembre 2010, n. 26 recante: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2011";

Vista la D.G.R. n. 1909 del 20 dicembre 2010 recante: "Bilancio di direzione per la gestione provvisoria del bilancio 2011. Art. 50, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1896 del 23 dicembre 2009 con cui sono state adottate dalla Giunta regionale le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute dalla Regione Umbria per somministrazioni, forniture ed appalti ai sensi del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in legge 3 agosto 2009, n. 102 (decreto anticrisi 2009);

Vista la legge regionale n. 22 del 16 novembre 2004 dettante norme sull'associazionismo di promozione sociale;

Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005 di attuazione dell'art. 5, L.R. 22/2004;

Vista la domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dell'associazione Oratorio don Leonello con sede legale in via della Parrocchia, 6, frazione S. Terenziano, Gualdo Cattaneo (PG), presentata in data 29 novembre 2010, prot. n. 185228;

Visto il verbale dell'istruttoria della domanda medesima e verificato che l'associazione è in possesso dei requisiti che, nei termini della richiamata legge regionale ne consentono l'iscrizione;

Considerato, altresì, che l'associazione di cui sopra rientra nella tipologia delle associazioni a carattere locale secondo la definizione fornita dall'art. 2, comma 1, lett. b) della medesima legge regionale;

Ritenuto, pertanto, di dover iscrivere l'associazione medesima nella apposita sezione;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di disporre l'iscrizione dell'associazione Oratorio

don Leonello con sede legale in via della Parrocchia, 6, frazione S. Terenziano, Gualdo Cattaneo (PG), alla sezione b), foglio 128, numero d'ordine 128 del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

2. di dare mandato al responsabile del procedimento di comunicare il presente atto alla associazione ed al Servizio Affari giuridico - legislativi e istituzionali della Presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza;

3. di autorizzare la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 28 gennaio 2011

Il dirigente di servizio
ADRIANA LOMBARDI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE, PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1 febbraio 2011, n. 482.

L.R. 22/2004. Associazione culturale Italo Latino Americana Acila. Perugia. Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

Vista la D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della L.R. n. 13/2000;

Vista la L.R. 10 dicembre 2010, n. 26 recante: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2011";

Vista la D.G.R. n. 1909 del 20 dicembre 2010 recante: "Bilancio di direzione per la gestione provvisoria del bilancio 2011. Art. 50, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1896 del 23 dicembre 2009 con cui sono state adottate dalla Giunta regionale le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute dalla Regione Umbria per somministrazioni, forniture ed appalti ai sensi del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in legge 3 agosto 2009, n. 102 (decreto anticrisi 2009);

Vista la legge regionale n. 22 del 16 novembre 2004 dettante norme sull'associazionismo di promozione sociale;

Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005 di attuazione dell'art. 5, L.R. 22/2004;

Vista la domanda di iscrizione al Registro regionale

delle associazioni di promozione sociale dell'associazione culturale Italo Latino Americana Acila con sede legale in via Cristoforo Colombo, 9, 06100 Perugia, presentata in data 27 dicembre 2010, prot. n. 199659;

Visto il verbale dell'istruttoria della domanda medesima nel quale veniva evidenziata la necessità di acquisire ulteriore documentazione in allegato alla domanda summenzionata;

Considerato che con nota prot. 9177 del 24 gennaio 2011 si provvedeva a richiedere all'associazione tale documentazione;

Preso atto che in data 25 gennaio l'associazione provvedeva ad inviare via fax quanto richiesto;

Esaminata la documentazione così integrata e verificato che l'associazione è in possesso dei requisiti che, nei termini della richiamata legge regionale ne consentono l'iscrizione;

Considerato, altresì, che l'associazione di cui sopra rientra nella tipologia delle "associazioni a carattere locale" secondo la definizione fornita dall'articolo 2, comma 1, lett. b) della richiamata legge regionale;

Ritenuto, pertanto, di dover iscrivere l'associazione Acila nella apposita sezione;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di disporre l'iscrizione della associazione culturale Italo latino Americana Acila con sede legale in via Cristoforo Colombo, 9, 06100 Perugia, alla sezione b), foglio 130. numero d'ordine 130 del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

2. di dare mandato al responsabile del procedimento di comunicare il presente atto alla associazione ed al servizio Affari Giuridico legislativi e istituzionali della Presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza;

3. di pubblicare il presenta atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 1 febbraio 2011

Il dirigente di servizio
ADRIANA LOMBARDI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1 febbraio 2011, n. 495.

Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - "Progetto per la ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato di civile abitazione con contestuale cambio di destinazione del piano terra finalizzato alla realizzazione di attività di ristorazione e parziale variante al PRG loc. S. Donato. Comune di Passignano sul Trasimeno. Prop. sig.ra Cuccolini Viviana.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Visti l'art. 13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

Vista la legge regionale n. 11 del 22 febbraio 2005;

Vista la D.G.R. n. 143 del 2 febbraio 2006;

Vista la D.G.R. n. 5 del 8 gennaio 2009;

Vista la D.G.R. n. 226 del 23 febbraio 2009;

Vista l'istanza del geom. Stefanoni Stefano, acquisita agli atti con prot. n. 181220 del 19 novembre 2010, in qualità di responsabile del procedimento per la convocazione della II Conferenza dei servizi, per il "progetto di diversa utilizzazione di edificio residenziale a commerciale per servizi di ristorazione con contestuale variazione della destinazione urbanistica (da B1 a DTR) e sua ripermimetrazione". Soggetto proponente: ditta Cuccolini Viviana;

Vista la dichiarazione di compatibilità urbanistica dell'intervento, acquisita agli atti con prot. n. 199430 del 24 dicembre 2010;

Accertato che il luogo di intervento interessa il territorio comunale di Passignano sul Trasimeno ed è situato all'intero della ZPS IT 5210070 "Lago Trasimeno" e del SIC IT5210018 "Lago Trasimeno";

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 27/2000, una *Valutazione di incidenza favorevole* sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti, del progetto, sugli *habitat* e sulle specie per i quali il sito è stato individuato;

2. di disporre che:

a) copia conforme della presente determinazione venga notificata al soggetto proponente geom. Andrea Baldi, via del Porto, 31 - Tuoro sul Trasimeno (PG), al Comune di Passignano sul Trasimeno, al Corpo forestale dello Stato - c/o Coordinamento provinciale di Perugia, via Fontivegge, 55, 06100 Perugia;

b) la presente determinazione venga pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 1 febbraio 2011

Il dirigente di servizio
PAOLO PAPA

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI - SERVIZIO AFFARI GIURIDICO-LEGISLATIVI E ISTITUZIONALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 febbraio 2011, n. 598.

Revoca D.D. 15 dicembre 2010, n. 10863: "Associazione A.R.I.R.E. - Associazione Radioamatori italiani - Radio Comunicazioni di Emergenza - Sezione di Perugia. Cancellazione dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della L.R. 15/94".

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Atteso che in sede di revisione di fine legislatura del Registro regionale del volontariato, effettuata ai sensi dell'art. 7 della L.R. 15/94, il Comune di Perugia ha trasmesso la propria relazione annuale nella quale si evidenzia per l'associazione A.R.I.R.E. - Associazione Radioamatori italiani - Radio Comunicazioni di Emergenza - Sezione di Perugia - la mancanza dei requisiti di legge per il mantenimento dell'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, avendo riscontrato "nonostante le numerose richieste, la carenza della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività ai sensi dell'art. 4, co. 1 della L. 266/91";

Rilevato che, in esito alla comunicazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. 15/94, il Servizio Affari giuridico-legislativi e istituzionali ha provveduto alla cancellazione dell'associazione di cui trattasi dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, con determinazione dirigenziale 15 dicembre 2010, n. 10863: *Associazione A.R.I.R.E. - Associazione Radioamatori italiani - Radio Comunicazioni di Emergenza* - Sezione di Perugia. *Cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della L.R. 15/94;*

Atteso che in data 19 gennaio 2011 è stata acquisita al prot. reg. n. 7321 la nota dell'associazione A.R.I.R.E. - Associazione Radioamatori italiani - Radio Comunicazioni di Emergenza - Sezione di Perugia, nella quale si rappresenta quanto segue:

- che il rilievo mosso dal Comune di Perugia all'associazione A.R.I.R.E. è relativo al mancato ottemperamento dell'obbligo assicurativo disposto dall'art. 4, c. 1, l. 266/91, è inesatto, in quanto sono state presentate in tempo utile al Comune di Perugia le polizze assicurative attestanti l'assicurazione degli aderenti per quanto attiene i rischi di responsabilità civile verso terzi, nonché gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività da parte dei volontari, e pertanto l'inadempienza riguardava esclusivamente la copertura dei rischi per le malattie connesse con lo svolgimento dell'attività di volontariato;

- che era stato rappresentato al competente Ufficio comunale, da parte dell'associazione in parola, che la polizza di copertura di detti rischi per le malattie connesse con lo svolgimento dell'attività di volontariato era in corso di stipulazione a carattere collettivo nazionale dalla sede centrale nazionale dell'Associazione

Radioamatori Italiani, e pertanto il suo perfezionamento avrebbe richiesto tempi tecnici più lunghi rispetto alle restanti polizze;

- che, in conseguenza di quanto sopra descritto, i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione, così come individuati all'art. 3 della L.R. 15/94 non sono venuti meno, come invece affermato nella relazione del Comune di Perugia, nonché nella sopra citata determinazione dirigenziale, in quanto l'adempimento di legge di cui all'art. 4, c. 1, l. 266/91, concernente gli obblighi assicurativi, disatteso dall'associazione A.R.I.R.E., non rientra tra i requisiti necessari, bensì, più precisamente, tra gli obblighi di legge;

- che, per tutto quanto sopra riportato si chiede la revoca del provvedimento di cancellazione dal Registro regionale delle organizzazioni del volontariato;

Preso atto che, con la richiamata nota del 19 gennaio 2011, acquisita al prot. reg. n. 7321, l'associazione A.R.I.R.E. - Associazione Radioamatori italiani - Radio Comunicazioni di Emergenza - Sezione di Perugia, sono state altresì trasmesse le polizze assicurative attestanti l'adempimento dell'obbligo di legge di cui al sopra richiamato art. 4, c. 1, l. 266/91, con la prescritta integrazione per quanto attiene i rischi per le malattie connesse con lo svolgimento dell'attività dei volontari;

Ritenuto di accogliere le osservazioni presentate dall'associazione A.R.I.R.E. - Associazione Radioamatori italiani - Radio Comunicazioni di Emergenza - Sezione di Perugia;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

Per quanto alle motivazioni contenute in premessa che si hanno e si danno come integralmente riportate:

1. di revocare, in sede di autotutela, la propria precedente determinazione 15 dicembre 2010, n. 10863: *associazione A.R.I.R.E. - Associazione Radioamatori italiani - Radio Comunicazioni di Emergenza - Sezione di Perugia. Cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della L.R. 15/94;*

2. di confermare, conseguentemente, l'iscrizione dell'associazione A.R.I.R.E. - Associazione Radioamatori Italiani - Radio Comunicazioni di Emergenza - Sezione di Perugia, nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 25 maggio 1994, n. 15, al n. iscrizione 456, Settore: attività di protezione civile;

3. l'atto di cui sopra è immediatamente efficace;

4. la presente determinazione sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 7 febbraio 2011

Il dirigente di servizio
CATIA BERTINELLI

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA, FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI - SERVIZIO TURISMO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 febbraio 2011, n. 811.

"Bando per il finanziamento di interventi volti alla promo-commercializzazione turistica di prodotti tematici e prodotti d'area mediante la realizzazione di progetti integrati collettivi". **Precisazioni e modifiche.**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la determinazione dirigenziale 2200 del 16 marzo 2010, pubblicato nel s.o. del *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 13 del 22 marzo 2010, con la quale è stato approvato il bando per il finanziamento di interventi volti alla promo-commercializzazione turistica di prodotti tematici e prodotti d'area mediante la realizzazione di progetti integrati collettivi;

Vista la D.G.R. n. 208 dell'8 febbraio 2010 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati gli schemi di articoli del Disciplinare allegato al bando, relativi alla dotazione finanziaria e alla relativa articolazione tra i Progetti Integrati Collettivi, nonché quelli relativi ai criteri di valutazione dei Progetti nel loro complesso e delle singole tipologie di intervento;

Vista la D.G.R. n. 1146 del 26 luglio 2010 oltre a modificare in piccola parte la destinazione e la consistenza delle risorse finanziarie, la Giunta regionale dette mandato, tra l'altro, al Servizio Turismo di valutare la possibilità di spostare il termine di scadenza del bando per quanto riguarda la presentazione dei progetti di promo-commercializzazione e di differenziare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento delle imprese per interventi innovativi;

Viste le D.D. n. 9294/2010 e n. 9654/2010 che concedono le proroghe dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze fissando le ore 12:00 del 16 novembre 2010 il termine di presentazione delle domande per la promo-commercializzazione, e le ore 12:00 del 31 gennaio 2011 il termine ultimo per la presentazione delle domande afferenti gli investimenti ed i Prodotti di Area (PIT);

Vista la D.D. n. 10554 del 6 dicembre 2010 che ha:

- prorogato al 30 dicembre 2010 il termine per la costituzione dei soggetti giuridici stabili finalizzati alla realizzazione dei prodotti tematici "La Via di San Francesco", "Turismo attivo - Cicloturismo", "Turismo del Benessere", "Turismo congressuale" e "Turismo enogastronomico";

- prorogato alle ore 12.00 del 31 dicembre 2010 il termine per la consegna di tale atto costitutivo alla Regione Umbria;

- fissato al 31 gennaio 2011 il termine per la presentazione dei chiarimenti ed integrazioni ai progetti richieste dal Comitato di valutazione;

Vista la D.D. n. 377 del 27 gennaio 2011 che oltre alla correzione di meri errori materiali relativamente al bando in oggetto, al Disciplinare ed alcuni allegati, ha determinato di prorogare la scadenza del termine per la presentazione dei progetti di promo-commercializzazione dei Prodotti d'Area, come meglio definiti dall'art. 7 del bando in oggetto, del progetto "card" nell'ambito del tematismo "Turismo culturale", al progetto tematico "Turismo a cavallo nei parchi e nelle valli dell'Umbria" e alle domande di finanziamento degli investimenti delle singole imprese aderenti ai progetti integrati collettivi, alle ore 12.00 del 28 febbraio 2011;

Rilevato:

— che all'art. 6, comma 7, capoverso A/1, lettera b) del Disciplinare del bando in argomento, è prevista la realizzazione di nuovi esercizi alberghieri ad una e due stelle, esclusivamente nelle aree Obiettivo 2 e Phasing Out del Docup Ob. 2 2000-2006, di capacità ricettiva non superiore a cinquantacinque posti letto, ottenuti esclusivamente mediante il recupero di immobili esistenti, dotati di spazi comuni legati alla spiritualità di superficie adeguata al numero dei posti letto realizzati;

— che l'art. 22, comma 1 della L.R. n. 18/2006, distingue gli esercizi alberghieri nelle seguenti tipologie:

- a. alberghi;
- b. motels;
- c. alberghi residenziali;
- d. alberghi diffusi;
- e. villaggi albergo;
- f. residenze della salute - beauty farm;

— che l'art. 27 comma 4 della L.R. n. 18/2006, stabilisce che gli alberghi residenziali, gli alberghi diffusi, i villaggi-albergo e le residenze della salute - beauty-farm non possono avere una classificazione inferiore a tre stelle;

Ritenuto che quanto sopra introduce una disparità di trattamento tra le strutture ricettive in quanto quelle elencate all'art. 27, comma 4 della legge regionale non hanno possibilità di accedere ai finanziamenti, in quanto obbligate ad avere una classificazione che eccede il limite massimo imposto dal Disciplinare del bando in argomento;

Ritenuto di dovere apportare, ad ulteriore chiarezza operativa, alcune modifiche all'*Allegato A* del bando in argomento, ed alcune precisazioni di merito;

Dato atto che con delibera della Giunta regionale n. 1768 del 6 dicembre 2010, il dirigente del Servizio Turismo è stato incaricato di procedere all'emanazione e pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione di tutti gli atti relativi al bando in argomento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di apportare le seguenti modifiche al "Bando per il finanziamento di interventi volti alla promo-commercializzazione turistica di prodotti tematici e prodotti d'area mediante la realizzazione di progetti integrati collettivi" approvato con determinazione dirigenziale n. 2200 del 16 marzo 2010 e pubblicato nel s.o. del *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 13 del 22 marzo 2010:

— all'*Allegato A*, l'art. 12.1, comma 1 nel seguente modo: *omissis* - La stampa della domanda completa degli allegati sotto elencati, dovrà essere trasmessa con le modalità di cui all'art. 10 comma 8 del Disciplinare allegato al bando. - *omissis*;

— all'*Allegato A*, l'art. 12.1, comma 2 viene soppresso;

— l'art. 10, comma 8 del Disciplinare allegato al bando nel seguente modo: *omissis* - La presentazione delle domande delle singole imprese che attivano le tipologie di intervento di cui all'art. 5, deve avvenire,

ad esclusione della tipologia di intervento A/2.1, mediante la compilazione della domanda (*Allegato 9bis*) e, della Scheda tecnica (*Allegato 11*) corredata della seguente documentazione - *omissis*;

— nell'art. 17 del bando viene soppressa la seguente frase: *omissis* - LA GRADUATORIA FINALE È DATA DALLA SOMMA DEL PUNTEGGIO TRA LA PRESENTE COMPONENTE E LA COMPONENTE B) TIC (B/1 E B/2) E SERVIZI (B/3 E B/4). - *omissis*;

— all'art. 6, comma 7, capoverso A/1, lettera b) del Disciplinare del bando in argomento, nel seguente modo: *omissis* - realizzazione di nuovi esercizi alberghieri ad una, due stelle e alberghi residenziali, alberghi diffusi, i villaggi-albergo e residenze della salute - beauty-farm a tre stelle, esclusivamente nelle aree Obiettivo 2 e Phasing Out del Docup Ob. 2 2000-2006, di capacità ricettiva non superiore a cinquantacinque posti letto, ottenuti esclusivamente mediante il recupero di immobili esistenti, dotati di spazi comuni legati alla spiritualità di superficie adeguata al numero dei posti letto realizzati;

— di modificare l'*allegato A* al Bando ai seguenti paragrafi:

11. Eleggibilità, ammissibilità e documentazione delle spese:

— la frase: "Le spese sostenute ...*omissis*... intestato alla ditta beneficiaria" viene sostituita con le seguenti: "Le spese sostenute dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente intestata al richiedente beneficiario e dallo stesso debitamente pagate attraverso un conto corrente intestato alla ditta beneficiaria e registrato nel fascicolo aziendale. I pagamenti inerenti l'investimento oggetto di aiuto devono essere identificabili attraverso un codice unico e/o riportare la causale: _ PSR 2007-2013 - Misura 3.1.1 - Pagamento fattura....._";

— viene eliminato il punto: "Pagamenti con carta di credito". Tale modifica sottintende il fatto che non si riterranno ammissibili le spese pagate con carta di credito poiché non garantirebbero la tracciabilità dei pagamenti come richiesto dalla Commissione europea;

— 12.1 Modalità di presentazione e scadenze temporali:

— le frasi: " La stampa della domanda ...*omissis*... all'ATI/Consorzio costituito o costituendo. L'ATI/Consorzio costituito o ...*omissis* di intervento." vengono sostituite dalle seguenti: "La domanda, una volta compilata ed inoltrata telematicamente, deve essere stampata e sottoscritta dal legale rappresentante, e trasmessa, via posta o consegnata a mano a Regione Umbria - Servizio Turismo - via Mario Angeloni, 61 - 00124 Perugia, entro le ore 12.00 del 28 febbraio 2011. In caso di spedizione farà fede la data riportata nel timbro postale. Sulla busta va indicato: Domanda TAC 2 - A/2.1 Agriturismo";

— 12.2 Criteri di selezione:

— alla lettera i) "Utilizzo di fonti rinnovabili di energia per scopo aziendale" va aggiunta la lettera j) "Certificazione di qualità aziendale" con la seguente specificazione: "La certificazione di qualità può essere relativa ai processi delle produzioni agricole/agroalimentari o ai servizi di ricettività. Ai fini del riconoscimento del relativo punteggio la certificazione può essere posseduta dall'azienda al momento della presentazione

della domanda di aiuto o ottenuta entro il pagamento del saldo finale.

— 14.3 Domanda di pagamento saldo e rendicontazione finale degli investimenti:

— alla lettera j) va eliminato l'ultimo capoverso: "Nel caso di pagamenti con carta di credito ...*omissis*... carta di credito";

2. di pubblicare il documento di cui al presente atto, corredato di tutti gli allegati previsti dallo stesso, nel

Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, nonché nel sito internet ufficiale della Regione Umbria - Sezione bandi;

3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 14 febbraio 2011

Il dirigente di servizio
ANTONELLA TIRANTI

PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 26 gennaio 2011, n. 29.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 - art. 1 - comma 127 - "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria delle collaborazioni esterne e degli incarichi di consulenza conferiti dal Consiglio regionale nel periodo 1 luglio 2010-31 dicembre 2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

Atteso che l'art. 1 - comma 127 - della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica";

Visto il prospetto delle somme erogate nel periodo 1 luglio 2010-31 dicembre 2010 per incarichi di consulenza e collaborazioni esterne conferite dal Consiglio

regionale, predisposto dalla Sezione Bilancio e ragioneria;

Ritenuto necessario darne semestralmente pubblicità, attraverso la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53 comma 14;

Vista la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21;

Visto il regolamento interno del Consiglio regionale;


DETERMINA

1) di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria l'elenco delle collaborazioni esterne e degli incarichi di consulenza conferiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nel periodo 1 luglio 2010-31 dicembre 2010 con la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato;

2) di trasmettere copia di tale elenco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - Roma.

Perugia, lì 26 gennaio 2011

Il responsabile
FABIO PIERGIOVANNI



Regione Umbria

Consiglio Regionale


Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA
Tel.075.576.3229- Fax 075.576.3327
<http://www.crumbria.it>

SERVIZIO RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Sezione Bilancio e Ragioneria

**INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE ESTERNA
CONFERITI DAL CONSIGLIO REGIONALE NEL 2° SEMESTRE 2010**


SOGGETTO PERCETTORE	RAGIONE DELL'INCARICO	IMPORTO EROGATO (in Euro)
BONCIARELLI SARAH PERUGIA	Incarico professionale per attività di monitoraggio delle TV locali e delle RAI sulle materie delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Provvedimento del CO.RE.COM. n. 46 del 29.12.2009. Provvedimento del CO.RE.COM. n. 10 del 25.02.2010.	14.050,02
BAFFONI ANDREA PERUGIA	Incarico professionale per attività di monitoraggio delle TV locali e delle RAI sulle materie delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Provvedimento del CO.RE.COM. n. 46 del 29.12.2009. Provvedimento del CO.RE.COM. n. 10 del 25.02.2010.	14.050,02
VINKE PATRIK PONTE PATTOLI - PERUGIA	Incarico professionale per attività di monitoraggio delle TV locali e delle RAI sulle materie delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Provvedimento del CO.RE.COM. n. 46 del 29.12.2009. Provvedimento del CO.RE.COM. n. 10 del 25.02.2010.	14.050,02
PIAGNANI PAOLA PERUGIA	Incarico professionale per attività di monitoraggio delle TV locali e delle RAI sulle materie delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Provvedimento del CO.RE.COM. n. 46 del 29.12.2009. Provvedimento del CO.RE.COM. n. 10 del 25.02.2010.	14.050,02



SERVIZIO RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
Sezione Bilancio e Ragioneria

**INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE ESTERNA
CONFERITI DAL CONSIGLIO REGIONALE NEL 2° SEMESTRE 2010**

SOGGETTO PERCETTORE	RAGIONE DELL'INCARICO	IMPORTO EROGATO (in Euro)
MARIONI ANITA MUGNANO - PERUGIA	Incarico professionale per attività di monitoraggio delle TV locali e delle RAI sulle materie delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Provvedimento del CO.RE.COM. n. 46 del 29.12.2009. Provvedimento del CO.RE.COM. n. 10 del 25.02.2010.	14.050,02
COSTANTINI PAOLA PERUGIA	Incarico per la presentazione di due pubblicazioni Riguardanti la comunicazione in Umbria Incarico per la presentazione della ricerca UMBRIA.IT. Provvedimento del CO.RE.COM. n. 23 del 16.07.2010. Provvedimento del CO.RE.COM. n. 25 del 23.07.2010.	750,00
AVV. CAFORIO GIUSEPPE - PERUGIA	Incarico per parere e redazione atti relativi a procedimento legale. Provvedimento del CO.RE.COM. n. 24 del 23.07.2010.	1.612,00
PADIGLIONI LUCIA MARSCIANO - PERUGIA	Incarico di membro di commissione di gara per l'affidamento in appalto dei lavori di consolidamento delle strutture della sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni, in qualità di membro esperto. Provvedimento del Responsabile del Servizio Amministrazione n.278 del 20.07.2010	1.070,00
ING. BRUNO FAINA DERUTA - PERUGIA	Incarico per redazione pratica di prevenzione incendi, finalizzata all'ottenimento del parere preventivo da parte dei Vigili del Fuoco di Perugia per attività interne a Palazzo Cesaroni. Provvedimento del Responsabile del Servizio Amministrazione e Personale n.95 del 2005 Provvedimento del Responsabile del Servizio Amministrazione e Personale n.358 del 2007	5.000,00



Regione Umbria

Consiglio Regionale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA
Tel.075.576.3229- Fax 075.576.3327
<http://www.crumbria.it>

SERVIZIO RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Sezione Bilancio e Ragioneria

**INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE ESTERNA
CONFERITI DAL CONSIGLIO REGIONALE NEL 2° SEMESTRE 2010**

SOGGETTO PERCETTORE	RAGIONE DELL'INCARICO	IMPORTO EROGATO (in Euro)
ING. PIO CASTORI PERUGIA	Incarico di progettazione per i lavori di consolidamento delle strutture della Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni. Incarico per la modifica degli accessi alla sala del Consiglio regionale. Provvedimento n.375 del 12.10.2007 del Segretario Generale Provvedimento del Responsabile del servizio Amministrazione n. 331 del 08.09.2010 Provvedimento del Responsabile del servizio Amministrazione n. 305 del 03.08.2010	28.987,13
ARCH. ANDREA MATCOVICH PERUGIA	Incarico di progettazione per i lavori di consolidamento delle strutture della Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni. Provvedimento n.375 del 12.10.2007 del Segretario Generale Provvedimento del Responsabile del servizio Amministrazione n. 331 del 08.09.2010	7.376,89
ING. CARLA PICCIANI ASSISI - PERUGIA	Incarico di progettazione per i lavori di consolidamento delle strutture della Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni. Provvedimento n.375 del 12.10.2007 del Segretario Generale Provvedimento del Responsabile del servizio Amministrazione n. 331 del 08.09.2010	7.677,41
ING. MARTA PIRANI PERUGIA	Incarico di progettazione per i lavori di consolidamento delle strutture della Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni. Provvedimento n.375 del 12.10.2007 del Segretario Generale Provvedimento del Responsabile del servizio Amministrazione n. 331 del 08.09.2010	7.677,41



Regione Umbria
Consiglio Regionale

Palazzo Cesaroni
 Piazza Italia, 2
 06121 PERUGIA
 Tel.075.576.3229- Fax 075.576.3327
<http://www.crumbria.it>

SERVIZIO RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
 Sezione Bilancio e Ragioneria

**INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE ESTERNA
 CONFERITI DAL CONSIGLIO REGIONALE NEL 2° SEMESTRE 2010**

SOGGETTO PERCETTORE	RAGIONE DELL'INCARICO	IMPORTO EROGATO (in Euro)
STUDIO PATASSINI ASSOCIATI BASTIA UMBRA - PERUGIA	Incarico di progettazione per i lavori di consolidamento delle strutture della Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni. Provvedimento n.375 del 12.10.2007 del Segretario Generale Provvedimento del Responsabile del servizio Amministrazione n. 331 del 08.09.2010	2.764,32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 18 gennaio 2011, n. 466.

Richiesta di classificazione a strada comunale della strada vicinale di uso pubblico denominata strada vicinale di Sant'Eurosia" situata nel comune di Bevagna.

L'anno duemilaundici (2011), il giorno 18 del mese di Gennaio, in Perugia, nella sede dell'Amministrazione provinciale, con l'assistenza del Direttore Generale Dott. Stefano Mazzoni,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;

Visto il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Vista la L.R. 16 dicembre 1997, n. 46;

Visto l'atto di Giunta provinciale n. 659 del 27 dicembre 2010 esecutivo ai sensi di legge, con il quale veniva deliberato di classificare a comunale il tratto di strada, i cui dati tecnici sono i seguenti:

il tratto di strada vicinale da classificare a comunale ha una lunghezza di m 2500,00.

DECRETA

Art. 1:

di classificare a strada comunale la strada vicinale di uso pubblico denominata strada vicinale di Sant'Eurosia.

PUNTO CS1 - AC - 1 si materializza con il punto posto a m. 9,60 dal palo ENEL, AD - 1 ed a m. 7,20 dallo spigolo sinistro della colonna dell'edicola votiva;

PUNTO CS2 - BC - 2 si materializza con il punto posto a m. 17,70 dal palo Telecom, BD - 2 ed a m. 6,00 dal palo Telecom.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione con allegata la D.G.P. n. 659 del 27 dicembre 2010.

Il Direttore generale
STEFANO MAZZONI

Il Presidente
MARCO VINICO GUASTICCHI

G/011 (*Gratuito*)



PROVINCIA DI PERUGIA

GIUNTA PROVINCIALE

Prot. n. 1899

Deliberazione n. 659

Del 27.12.2010

Allegati n.1

Oggetto: *Richiesta di classificazione a strada comunale della strada vicinale di uso pubblico denominata "strada vicinale di Sant' Eurosia" situata nel Comune di Bevagna.*

GUASTICCHI MARCO VINICIO	<i>Presidente</i>	<i>assente</i>
ROSSI AVIANO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
BELLINI ORNELLA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
MIGNINI PIERO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
ANTONINI CARLO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
FELIGIONI STEFANO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
GRANOCCHIA GIULIANO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
CAPRINI DOMENICO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
BERTINI ROBERTO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
PORZI DONATELLA	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>

PRESIDENTE: AVIANO ROSSI

RELATORE: DOMENICO CAPRINI

DIRIGENTE AREA/SERVIZIO: SOLINAS GIOVANNI

SEGRETARIO GENERALE: FRANCESCO GRILLI

Prot. n. 1899

Deliberazione n. 659 Del 27.12.2010

Allegati n.1

Oggetto: *Richiesta di classificazione a strada comunale della strada vicinale di uso pubblico denominata "strada vicinale di Sant' Eurosia" situata nel Comune di Bevagna.*

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che tra le strade vicinali ricadenti nel territorio del Comune di bevagna è ricompresa la strada vicinale denominata "Strada Vicinale di Sanr'Eurosia" evidenziata con colore Celeste nell'allegata planimetria in scala 1: 10000.

DATO ATTO che il Comune di Bevagna ha espresso la volontà di classificare a comunale, la Strada Vicinale di Sant'Eurosia ritenuta di rilevante importanza per il tessuto economico e sociale delle zone interessate in quanto collegante le Frazioni di Limigiano e Castelbuono.

PRESO ATTO che il tratto di strada vicinale (A-B) da classificare a comunale ha origine dalla strada comunale di Limigiano e termina all'incrocio con la strada comunale Madonna della Pia e Strada Tamantina con una lunghezza complessiva di m. 2500,00 come meglio evidenziato con colore celeste nella planimetria allegata ed è stato confinato tra due capisaldi posti all'inizio ed alla fine del tratto.

CONSIDERATO che l'art. 2 del D. Lgs n. 285/92 e s.m.i. denominato Nuovo Codice Della Strada definisce e classifica le strade riguardo le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali e in particolare il comma 6 lettera D definisce quali strade comunali quelle che congiungono tra l'altro, le frazioni tra loro.

SENTITO l'Assessore competente il quale riferisce che i proprietari della strada si sono dichiarati disponibili alla cessione gratuita al comune.

VISTO il fascicolo predisposto dal dipendente Ufficio LL.PP. Manutenzioni che illustra le caratteristiche peculiari (lunghezza, capisaldi ecc) della strada oggetto di classificazione.

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO il D. Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i. – Nuovo Codice della Strada;

VISTO il D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

1. di classificare a Strada Comunale la Strada Vicinale di uso pubblico denominata Strada Vicinale di Sant'Eurosia;
2. di demandare ai responsabili delle Aree LL.PP. e Polizia Municipale, ciascuno per quanto riguarda la propria competenza, l'adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione del presente atto;
3. di trasmettere il presente provvedimento, completo dei suoi allegati, alla Provincia di Perugia per il seguito di competenza.

PUNTO CS1 - AC - 1 si materializza con il punto posto a m. 9,60 dal palo ENEL, AD - 1 ed a m. 7,20 dallo spigolo sinistro della colonna dell'edicola votiva;

PUNTO CS2 - BC- 2 si materializza con il punto posto a m. 17,70 dal palo Telecom, BD - 2 ed a m. 6,00 dal palo Telecom.

4. accertata quindi l'esistenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 285 del 30/04/1992 del D.P.R. n. 495 del 16/01/1992, dal D.P.R. n. 610 del 16/09/1996, vista la L.R. n. 46 del 16/12/1997 art.6 comma 2, si ritiene possibile l'emissione del Decreto di Classificazione così come evidenziato nell'allegata planimetria trasmessa dal Comune di Bevagna.
5. dopo l'approvazione da parte della Giunta Provinciale dell'apposito atto amministrativo e della sua esecutività, si provvederà all'emissione del relativo Decreto da parte del Presidente della Giunta di questa Provincia e a trasmettere copia alla Regione dell'Umbria per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i e dell'art 7 del "Regolamento Provinciale Sul Rapporto Tra I Cittadini E L'Amministrazione Nello Svolgimento delle Attività E Dei Procedimenti Amministrativi" approvato con Delibera Consiliare n. 30 del 18 Marzo 2008, è stato individuato quale responsabile del procedimento amministrativo di cui trattasi la Dottoressa Daniela Aguzzi.

VICE PRESIDENTE: AVIANO ROSSI.....

RELATORE: AVIANO ROSSI.....

DIRIGENTE AREA/SERVIZIO: SOLINAS GIOVANNI.....

SEGRETARIO GENERALE: GRILLI FRANCESCO.....

TOTALGAZ ITALIA S.R.L. - ROMA

Comunicazione tariffa gas di petrolio liquefatto (GPL) distribuito a mezzo rete canalizzata sita in Cascia, fraz. ni Maltignano e Collegiacone (PG).

La Totalgaz Italia s.r.l., rende nota la tariffa in vigore per i clienti della rete canalizzata a GPL nel comune di Cascia, frazioni di Maltignano e Collegiacone, a decorrere dall'1 gennaio 2011:

euro/metro cubo 3,592827 + IVA - tutti gli usi.

TOTALGAZ ITALIA S.R.L.
Il direttore commerciale
FRANCESCO LUPI

G/012 (A pagamento)

Comunicazione tariffa gas di petrolio liquefatto (GPL) distribuito a mezzo rete canalizzata sita in Cerreto di Spoleto (PG), fraz. Ponte.

La Totalgaz Italia s.r.l., rende nota la tariffa in vigore per i clienti della rete canalizzata a GPL nel comune di Cerreto di Spoleto, frazione Ponte, a decorrere dall'1 gennaio 2011:

euro/metro cubo 3,383201 + IVA - tutti gli usi.

TOTALGAZ ITALIA S.R.L.
Il direttore commerciale
FRANCESCO LUPI

G/013 (A pagamento)

Comunicazione tariffa gas di petrolio liquefatto (GPL) distribuito a mezzo rete canalizzata sita in Monteleone di Spoleto (PG).

La Totalgaz Italia s.r.l., rende nota la tariffa in vigo-

re per i clienti della rete canalizzata a GPL nel comune di Monteleone di Spoleto e frazioni, a decorrere dall'1 gennaio 2011:

euro/metro cubo 3,340938 + IVA - tutti gli usi.

TOTALGAZ ITALIA S.R.L.
Il direttore commerciale
FRANCESCO LUPI

G/014 (A pagamento)

Comunicazione tariffa gas di petrolio liquefatto (GPL) distribuito a mezzo rete canalizzata sita in Norcia (PG), fraz. San Pellegrino.

La Totalgaz Italia s.r.l., rende nota la tariffa in vigore per i clienti della rete canalizzata a GPL nel comune di Norcia, frazione San Pellegrino, a decorrere dall'1 gennaio 2011:

euro/metro cubo 3,627252 + IVA - tutti gli usi.

TOTALGAZ ITALIA S.R.L.
Il direttore commerciale
FRANCESCO LUPI

G/015 (A pagamento)

Comunicazione tariffa gas di petrolio liquefatto (GPL) distribuito a mezzo rete canalizzata sita in Polino (TR).

La Totalgaz Italia s.r.l., rende nota la tariffa in vigore per i clienti della rete canalizzata a GPL nel comune di Polino a decorrere dall'1 gennaio 2011:

euro/metro cubo 3,309136 + IVA - tutti gli usi.

TOTALGAZ ITALIA S.R.L.
Il direttore commerciale
FRANCESCO LUPI

G/016 (A pagamento)

RETTIFICHE

Avvertenze: L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione al *Bollettino Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel *Bollettino Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2011, n. 58 avente ad oggetto: «**Regolamento di organizzazione di cui alle ddgr n. 108/2006 e n. 281/2010. Determinazioni.**» (*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale - Parte I-II n. 5 del 31 gennaio 2011*).

Con riferimento all'allegato B (testo coordinato) della deliberazione sopraindicata si comunica che, a causa di un inconveniente tecnico in fase di estensione, all'art. 24 bis - comma 2, dopo la frase «..può essere conferito..» è stata aggiunta la parola «**soltanto**» non presente nel testo originario.

In relazione a quanto sopra si riporta il testo corretto dell'intero comma:

2. L'incarico di coordinamento di cui al comma 1 può essere conferito a dirigenti regionali che siano in possesso di diploma di laurea. Può essere anche conferito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, a soggetti esterni che abbiano maturato esperienze almeno dirigenziali nella PA e che siano dotati, oltre che del diploma di laurea, di adeguata professionalità.

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza

MODALITÀ DI VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

PERUGIA:	Libreria Betti - via del Sette, 1 Centro Ufficio Buffetti - Ponte San Giovanni via Manzoni 202-204 Libreria Grande - Ponte San Giovanni via Valtiera 229/L-P	CORCIANO:	Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera, via Di Vittorio
TERNI:	Libreria Goldoni - via I° Maggio, 29 Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270 Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25	FOLIGNO:	Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41 Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45 Cartolibreria Leonardo via S. Maria Infraportas, 41
ASSISI:	Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto via Sacro Tugurio	GUALDO TADINO:	Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3
CASCIA:	La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23	GUBBIO:	Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53
CITTÀ DI CASTELLO:	Hobby's Park - Libreria del Maestro via Pomerio S. Florido, 16-bis Cartoleria F.lli Paci s.n.c. via Piero della Francesca	MAGIONE:	Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A
		MARSCIANO:	Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28
		TODI:	Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 18/C
		SPOLETO:	Spocart di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi, 41/a-43

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di "Leggi e regolamenti" e "Decreti del Presidente della Giunta regionale", possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2011 (IVA compresa)

- A) **Parte I-II (Serie generale) - settimanale** compresi i supplementi ordinari e gli indici:
- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---|------------------|
| — annuale | euro 72,00 | — costo di un fascicolo (sino a 32 pagine) | euro 1,30 |
| — semestrale | euro 41,00 | | |
- B) Supplementi straordinari:
- | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|--|
| — Abbonamento annuale | euro 150,00 | | |
|------------------------------|--------------------|--|--|
- C) **Parte III (Avvisi e concorsi) - settimanale** compresi i supplementi e gli indici:
- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---|------------------|
| — annuale | euro 62,00 | — costo di un fascicolo (sino a 32 pagine) | euro 1,30 |
| — semestrale | euro 32,00 | | |
- D) **Parte IV - (decisioni Comitato di controllo) (sospesa pubblicazione)**
- | | |
|---|-------------------------|
| — Prezzo dei fascicoli del Bollettino Ufficiale (tutte le parti) superiori alle 32 pagine | euro 0,95 |
| | a 16° o frazione |
- Per numero arretrato si intende quello delle annate precedenti l'esercizio in corso.
- Il termine per il rinnovo o la sottoscrizione di nuovi abbonamenti è pertanto fissato come segue:
- entro il 22 dicembre 2010 per il rinnovo degli abbonamenti in corso;
 - entro il 31 gennaio 2011 per gli abbonamenti annuali e per quelli del primo semestre;
 - entro il 31 luglio 2011 per gli abbonamenti del secondo semestre.
- Nel caso di sottoscrizioni effettuate dopo il 22 dicembre 2010, ed entro le date suindicate saranno inviati, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell'anno. Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 31 gennaio 2011 e, in ogni caso, prima del 30 giugno 2011 non danno diritto all'invio dei fascicoli arretrati. Questi potranno eventualmente essere ritirati a cura dell'interessato presso la redazione B.U.R. I versamenti per abbonamenti annuali effettuati dopo il 30 giugno 2011 si considerano validi per l'anno solare successivo, salvo conguaglio. I versamenti per abbonamenti semestrali effettuati dopo il 30 aprile 2011 saranno considerati validi per il semestre successivo.
- La parte V è gratuita e viene inviata agli abbonati alla parte I-II e alle sedi delle organizzazioni che ne facciano richiesta alla Direzione.
- E) **Raccolta di "leggi e regolamenti"** (4 fascicoli trimestrali + indice annuale e coperta per rilegare i fascicoli trim.li)
- | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| — abbonamento annuale ... | euro 30,00 | — costo di un fascicolo trimestrale | euro 10,00 |
|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|
- F) **Raccolta di "decreti del Presidente della Giunta regionale"** (2 volumi semestrali)
- | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| — abbonamento annuale ... | euro 40,00 | — costo di un volume semestrale | euro 22,00 |
|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|

I versamenti relativi agli abbonamenti vanno effettuati o sul c.c.p. n. 12236063 intestato "Bollettino Ufficiale della Regione Umbria" - Palazzo Donini - corso Vannucci, 96 - 06100 Perugia, specificando l'esatta causale del versamento o con bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 60Y076010300000012236063.

MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2011

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione deve essere redatto in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.

I testi da pubblicare dovranno pervenire entro le ore **12,00** del lunedì della settimana precedente quella in cui si richiede la pubblicazione.

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12236063 intestato a "Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini - corso Vannucci, 96 - Perugia" indicando sede legale; indirizzo; partita IVA e codice fiscale.

Il costo delle inserzioni è fissato per ogni rigo dattiloscritto (massimo 60 battute) o frazioni di esso nel modo seguente:

- **euro 1,80 + IVA al 20%** con invio del testo in formato sia elettronico (floppy disk o posta elettronica) che cartaceo;
- **euro 2,40 + IVA al 20%** con invio del testo in formato esclusivamente cartaceo.

Nel caso che il testo contenga tabelle o immagini sarà applicata la tariffa a pagina formato A4 (considerando un ingombro pari a 100 righe) nel modo seguente:

- **euro 180,00 + IVA al 20%** con invio del testo in formato sia elettronico (floppy disk o posta elettronica) che cartaceo;
- **euro 240,00 + IVA al 20%** con invio del testo in formato esclusivamente cartaceo.

L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo telefonico con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano unitamente alla richiesta di pubblicazione contenente la dichiarazione che il testo inviato in forma elettronica è conforme all'originale.

Casella di posta elettronica: bur@regione.umbria.it. - n. fax: **075 5043472**